

**«MIGRAZIONI E MIGRANTI», DIRITTI FONDAMENTALI, VALORE DELLA
COSTITUZIONE: IL FATTORE RELIGIOSO**

Giuseppe D'Angelo*

SOMMARIO: 1. Un fenomeno contraddittorio ma rivelatore – 2. Migrazioni, migranti e fattore religioso. Note problematiche e spunti di riflessione – 3. (segue) ... una relazione complessa e pluridirezionale – 4. Implicazioni teorico-ricostruttive e pratico-applicative.– 5. In particolare, la duplice connotazione della odierna questione migratoria ed il valore costruttivo della libertà religiosa. Precisazioni e quadro di riferimento generale – 6. Ricadute particolari. Frammenti. Ipotesi a) Il fenomeno migratorio nell'ottica emergenziale e di breve periodo – 7. Ipotesi b) Il fenomeno migratorio nella prospettiva di medio-lungo periodo. Istanze di protezione di una società multireligiosa e multiculturale e tutela dell'unità ordinamentale – 8. (segue) ... laicità, libertà religiosa e trasformazione sociale in senso democratico pluralista. Diretrici di sviluppo ed ipoteche di fatto – 8.1 Il ruolo pubblico delle religioni – 8.2 Libertà religiosa individuale e libertà religiosa collettivo-istituzionale – 8.3 Il pluralismo religioso e confessionale – 8.4 La riconfigurazione del principio giuridico di laicità – 9. L'ambiguo potenziale della Costituzione e le variabili politiche. Tra crisi di risorse e bisogno di sicurezza – 10. Osservazioni di sintesi e di prospettiva

1. – Un fenomeno contraddittorio ma rivelatore

E' opinione piuttosto diffusa¹, anche se non sempre esplicitata con chiarezza e, soprattutto, sviluppata con coerenza², quella per cui nella sua attuale configurazione il fenomeno

* Professore Associato di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università di Salerno. Questo contributo è dedicato alla Prof.ssa Maria Cristina Folliero, nel ricordo di un impegno, scientifico e didattico, che rimarrà esemplare. Il titolo ne richiama, appunto, l'ultimo lavoro pubblicato: M.C. Folliero, *Migrazioni e migranti nell'Europa di Francesco che condanna la sostituzione del profitto all'uomo come fine dell'attività economica delle banche e dei mercati*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Atti del Convegno Nazionale ADEC, Trento 22-23 ottobre 2015, Trento, 2016, 187 s..

¹ Quantomeno nella riflessione scientifica, effettivamente propensa a collocare il fenomeno migratorio nell'alveo di un più ampio scenario socio-politico, giuridico ed economico. Nell'impossibilità di dare conto della intera mole dei contributi al riguardo, ci limitiamo per ora a richiamare, a parziale testimonianza della varietà dei punti di vista adottati in argomento e con salvezza degli ulteriori riferimenti che seguiranno, A. Facchi, *I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Bari, 2001; J. De Lucas, *Globalizzazione e immigrazione. L'immigrazione come «res politica»: diritti, cittadinanza, sovranità*, in *Teoria politica*, n. 2-3, 2003, 13 s.; U. Leanza (a cura di), *Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale e comunitario*, Napoli, 2005; V. Tozzi - M. Parisi (a cura di), *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanza*, Ripalimosani, 2007; S. Gambino - G. D'Ignazio (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali fra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale*, Torino, 2010; F. Alicino - F. Botti (a cura di), *I diritti cultural-religiosi dall'Africa all'Europa*, Torino, 2012; B. Giampieri, *I conflitti dell'immigrazione*, Roma, 2012; P. Musarò - P. Parmiggiani (a cura di), *Media e migrazioni. Etica, estetica e politica del discorso umanitario*, Milano, 2014.

² Invero, alla consapevolezza dell'ampia collocazione sistematica del fenomeno non sempre consegue la doverosa valorizzazione delle sue contraddittorietà intrinseche. In particolare, si è osservato che «Il dibattito politico, la vulgata multimediale e talora anche la ricerca scientifica ignorano o sottovalutano fondamentali contraddizioni dialettiche che impediscono di cogliere nella sua realtà, tutt'altro che ideologica, la presenza degli immigrati nel territorio nazionale e il loro spesso rischioso e drammatico approdo nelle acque territoriali»: C. Amirante - M. Pascali, *ALIEN. Immigrazione clandestina e diritti umani*, Napoli, 2015, 10. E così, rifiutata l'idea, non infrequente, che le tragedie legate all'immigrazione clandestina costituiscano «imprevedibili accidenti di un sistema altrimenti coerente e perfettamente funzionale», gli Autori affrontano il tema anzitutto evidenziando «lo scarto fra i vantaggi che il lavoro degli immigrati apporta all'economia del nostro Paese e i trattamenti spesso disumani loro riservati, in violazione sia della Costituzione italiana sia delle Convenzioni internazionali e delle "Carte dei diritti umani" comunitarie ed europee».

migratorio va inserito in un più ampio contesto di nessi ed interrelazioni sistemiche, di cui è, al tempo stesso, causa ed effetto.

Esso è infatti parte significativa di un pervasivo processo di trasformazione che mette a nudo l'incapacità delle istituzioni pubbliche, non solo nazionali, di assolvere alla propria funzione di rilevazione, riconduzione a sintesi politica e quindi soddisfacimento dei plurimi interessi che si agitano nel tessuto sociale, così come di fornire risposte adeguate alle emergenze della contemporaneità, coniugando istanze di tenuta del sistema politico-sociale di riferimento e diritti dei singoli³.

Si tratta peraltro di un processo che coinvolge, con le tradizionali categorie della giuridicità, l'attitudine del diritto stesso ad assolvere ai suoi compiti di difesa della persona nei confronti del potere, pubblico o privato che sia⁴, e ne frustra l'intima ambizione ad elevarsi a presidio di un equilibrato svolgimento del rapporto tra autorità e libertà⁵.

D'altra parte, anche la questione migratoria, così come gli ulteriori fattori cui si accompagna e di cui si alimenta (primo fra tutti, la globalizzazione), implica il riferimento a dati di fatto⁶, intrinsecamente contraddittori, insuscettibili di venire letti e valutati secondo chiavi di lettura univoche ed aproblematiche⁷.

³ Questa tensione dialettica può venire declinata in vari modi, in particolare per ciò che attiene al primo dei due poli, ovverosia di quello che si riferisce alla tenuta del contesto socio-politico (o, se si preferisce, della unità ordinamentale) e che appunto (nell'ottica distorsiva che qui si critica) finisce, nei fatti, col contrapporsi nettamente alla tutela dei diritti. In particolare, queste istanze difensive (che peraltro sono anch'esse insuscettibili di una valutazione univoca ed indifferenziata, dal momento che appaiono costituire una variabile dipendente dalla condizioni sociali ed economiche dei singoli territori: G. Cimbalo, *Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, novembre 2010, 4-5, e ivi sub note 7-9) vengono per lo più intese in termini di sicurezza/ordine pubblico ma è frequente che vi si accompagni l'altrettanto efficace richiamo alla preservazione di una (non sempre ben specificata) identità (di valori, tradizioni, usi e costumi e così via discorrendo). Al fondo, v'è però comunque una decisiva questione di crisi economico-finanziaria ovvero di risorse pubbliche e fiscalità generale, che pure contribuisce a ridurre sensibilmente l'attenzione nei confronti dei diritti, in particolare di quei diritti cui si era soliti riservare l'attributo di "sociali". Per un primo quadro di riferimento, secondo ottiche diversificate, cfr., S. Budelli, *Immigrazione: salute, sicurezza, sussidiarietà*, Torino, 2012, nonché, più di recente e con riferimento ad ambiti materiali ulteriori, P. Consorti - F. Dal Canto - S. Panizza, *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, Pisa, 2016.

⁴ Invero, «I diritti fondamentali (...) acquistano nel tempo una dimensione orizzontale, nel senso che devono non più garantire solo contro le intrusioni del potere politico, bensì anche contro le indebite espansioni delle agenzie sociali o gruppi di persone che intendono colonizzare la società»: A. Vitale, *Costituzione e libertà religiosa*, in M.C. Folliero - A. Vitale, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole. Quaderno 2. I principi scritti*, Torino, 2012, 27.

⁵ Per una valorizzazione della dicotomia tra libertà e autorità quale chiave di lettura del complessivo sistema del diritto pubblico, A. Vitale, *Introduzione allo studio del diritto pubblico*, Napoli, 1997, 3.

⁶ Beninteso, il primo dato di fatto da considerare è l'esistenza stessa del fenomeno ovvero la sua pervasività: «Migrazioni e migranti» – avverte Folliero, *Migrazioni* cit., 187-188 – «costituiscono i fatti con la F maiuscola verificatisi nel 2015 con cui il Diritto Pubblico nazionale ed europeo stanno facendo i conti. Gli stessi conti deve decidersi a farli il Diritto Ecclesiastico in quanto componente di rilievo del Diritto Pubblico. Che è un fatto anche questo e non un richiamo a qualche sospetto eresia bizantina. Tutto ciò prescinde dalla circostanza che la questione segnalata in prima battuta è già diventata, più che internazionale, globale, oltrepassando perciò abbondantemente il raggio d'azione del Diritto Pubblico interno ed europeo. Comunque sia, ritornando ai famosi fatti, migranti e migrazioni, tanto questi ultimi quanto il cortocircuito prodottosi tra di loro e il cambiamento impresso alla storia dell'Unione vanno spiegati. La/le spiegazioni vanno desunte dalla osservazione del diritto utile che ne è nato. Il network di regole condivise messe a punto va studiato a dovere da chi lo fa per professione nel circuito di produzione del diritto. Gli studiosi per primi. Ciò – beninteso – se si vuole individuare il valore giuridicamente performante della grande mutazione antropologica, fattuale e concettuale prodottasi nel contesto indicato. Scegliendo, viceversa, di restare – come dire? – legati a sistemi valoriali e categorie interpretative in auge prima del FATTO, si testimonia la fedeltà a un'idea, ma si contribuisce molto poco, nel circuito di formazione del diritto, alla formulazione di risposte strutturali per un fenomeno che – ognuno vede – mostra di essere tutto fuorché effimero e contingente».

⁷ Nello specificare le cautele che fungono da premessa all'analisi del fenomeno (vedi retro, sub nota 3), si è così osservato che l'approccio alla questioni poste dagli immigrati clandestini sconta una almeno triplice

Invero, migrazioni e migranti oscillano (per il paese che ne è investito e li “accoglie”) tra i poli della opportunità e della sciagura⁸, dell’emergenza e della normalità⁹, della paura e della speranza¹⁰.

In questo contesto, il fatto che la densità e la ricchezza problematica delle questioni implicate dal fenomeno migratorio sfugga alla pancia della società (in tutt’altre faccende affaccendata e che in effetti può risultare ben poco propensa a valutazioni improntate ad equilibrio) può essere, se non giustificato, compreso.

Se però accedono a semplificazioni di contenuto e di metodo coloro i quali, per la funzione di cui sono depositari, dovrebbero orientare le proprie risposte (e non solo normative) ad una

contraddizione: «La prima e fondamentale contraddizione è quella fra l’innegabile contributo che essi danno all’economia del nostro Paese, sul piano previdenziale e sul piano lavorativo – dal settore primario a quello industriale, dal comparto dell’edilizia al settore terziario e a quello dell’assistenza privata – e il disagio, vero o presunto che sia, che provocherebbero nella “popolazione nazionale”, in particolare nei quartieri dove la loro presenza è più “sensibile” (...)» Ancora, sarebbe «più che ingenuo pensare che l’esistenza nel territorio nazionale di un numero rilevante di immigrati non in regola con il permesso di soggiorno sia solo il frutto della tradizionale inefficienza degli apparati burocratici e delle forze dell’ordine: si tratta, al contrario, di una seconda contraddizione dialettica: ‘legalità/interesse economico’. Se è indubbiamente un’ampia gamma di attività economiche sommerse o addirittura criminali (e quindi *tax free*) a trarre il maggior vantaggio da un esercito lavorativo sottopagato, ricattabile e immune da sovraccarichi previdenziali e da tutele sindacali, anche una vasta gamma di settori produttivi e di servizi non sommersi, accanto a lavoratori contrattualizzati, si avvantaggia di lavoratori privi di permesso di soggiorno, il cui impiego consente di abbassare i costi e quindi i prezzi, conservando ampi margini di profitto. La terza decisiva contraddizione è quella tra le buone intenzioni, espresse negli accordi di Barcellona a favore di una seria e impegnativa politica euro mediterranea, fondata su istituzioni che garantissero piena parità ai rappresentanti dei Paesi delle due sponde del Mediterraneo, e la pressoché totale inversione di rotta a favore di strategie e azioni politiche basate sul principio e sull’obiettivo della sicurezza e, in caso di conflitti di interessi, finanche sull’intervento armato e sulla “esportazione della democrazia” (...) L’evocazione habermasiana dell’“Occidente diviso” è il riflesso di altra fondamentale contraddizione di fondo che esercita la sua influenza sulla ondivaga e flebile politica internazionale comunitaria: quella fra una globalizzazione a trazione nordamericana e gli interessi divisi dei Paesi membri dell’Unione europea»: Amirante - Pascali, *ALIEN. Immigrazione* cit., 10.

⁸ Si veda ancora Amirante - Pascali, *ALIEN* cit., ivi, per i quali «Le evidenti (e talora inconse), radici razziste dello scontento ‘manifestato’ di fronte al numero crescente di lavoratori extracomunitari, regolari o meno, impediscono pertanto di cogliere i notevoli vantaggi, le utilità economiche e sociali del lavoro degli operatori “non comunitari”, ai quali, peraltro, formalmente lo stesso ordinamento comunitario estende, ovviamente se in regola con il permesso di soggiorno, le medesime (anche se troppo deboli) garanzie attribuite ai lavoratori dei Paesi membri dell’Unione europea».

⁹ Sui limiti delle politiche emergenziali in tema di accoglienza e integrazione, si veda il quadro tracciato da Budelli, *Immigrazione* cit., 45 ss, ivi ampi riferimenti bibliografici. In realtà, si può sostenere che, *mutatis mutandis*, valga con riferimento all’immigrazione quanto si osserva talora con riferimento ad uno dei suoi lasciti più significativi, quello della società multiculturale e multireligiosa. E cioè che non si tratta di una novità assoluta, nel senso che la sua novità non sta tanto «nel dato di fatto, ma nella sua percezione come problema»: P. Consorti, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturista e proposta interculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, maggio 2007, 1.

¹⁰ Cfr. F. Rimoli - F. Bilancia - F.M Di Sciullo, *Paura dell’altro. Identità occidentale e cittadinanza*, Roma, 2008. In questo senso, l’immigrazione alimenta, quale suo capitolo particolare, quella paura, che ben può dirsi attanagliare, nel suo carattere apparentemente paradossale, l’uomo contemporaneo (cfr. Z. Bauman, *Paura liquida*, Roma-Bari, 2008). Peraltro, non vi sono estranei, naturalmente, i più recenti attentati terroristici ed il senso di smarrimento che essi rafforzano ed amplificano. Unitamente ad un malcelato sentimento di aprioristica criminalizzazione dello straniero e di chi, pur non essendo tale (si pensi ai cittadini, immigrati di seconda generazione), è tale considerato nei fatti. E’ invero su queste basi che emerge quel bisogno di sicurezza cui si è già alluso in precedenza e che si conferma entrare in potenziale rotta di collisione con il valore delle libertà e dei diritti fondamentali. Si tratta in effetti di un tema particolarmente spinoso, complesso e denso di implicazioni, che non può essere affrontato limitandosi a segnalare la prevalenza dei diritti e delle libertà fondamentali (nell’ambito di una letteratura che, non a caso, tende ad ampliarsi significativamente, valga ricordare, in questa direzione, la proposta di B. Ackermann, *La costituzione d’emergenza. Come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo*, Roma, 2005).

visione complessiva, prospettica e di più ampio respiro, che si svincoli dalla morsa del contingente¹¹, il discorso cambia.

Anche perché – il punto è tutt’altro che secondario – la questione migratoria, così come l’approccio minimalista che le istituzioni nazionali e sovranazionali europee manifestano al riguardo¹², rappresenta una sorta di cartina di tornasole del carattere talora vago ed incerto dei principi dichiaratamente posti a fondamento del nostro vivere civile, la cui cifra distintiva dovrebbe essere proprio costituita dalla riaffermazione del valore della persona e dei suoi diritti intangibili¹³.

In questo senso, migrazioni e migranti costituiscono sintomo rilevatore di una tensione dialettica di ordine più generale, che tocca nel profondo ragioni e portata dei principi costituzionali nei quali pensiamo di poterci agevolmente riconoscere, salvo poi constatare che questa comunanza di vedute è destinata ad evaporare man mano che si scenda su di un piano di maggiore concretezza¹⁴.

¹¹ Si è così osservato che una visione sommaria ed aproblematica del fenomeno ha orientato non solo l’opinione pubblica ma persino «i Governi e le istituzioni»: Cimbalò, *Il diritto* cit., 6.

¹² «L’Europa, epicentro di questo tipo di terremoto nell’estate del 2015, deve dare vita ad aggiustamenti normativi e culturali che sono cominciati con la revisione delle regole sul diritto d’asilo fino all’elaborazione di una strategia complessiva per affrontare scenari geopolitici fluidi e largamente imprevedibili. Nel frattempo i Paesi dell’Europa mostrano di muoversi inizialmente in ordine sparso e centrifugo. A latere si notano i modi confusi con cui il dibattito politico europeo più quello interno dei singoli stati UE hanno trattato e continuano a trattare la questione. Di confusione fanno sicuramente due dei suoi aspetti più macroscopici. E cioè la tendenza allo scaricabarile (con annessa esasperazione dei mai sopiti egoismi nazionali), e una neanche tanto celata tentazione negazionista circa la serietà del fenomeno che le fa da compagna di strada»: descrive in questi termini l’atteggiamento dell’Europa e delle sue componenti, Folliero, *Migrazioni* cit., 188, cui si rimanda per una interessante interpretazione delle ragioni sottese alla apertura, sorprendente solo in apparenza, manifestata dalla Germania nei confronti degli immigrati siriani.

¹³ Come accennato nel testo, tanto vale anche riguardo all’effettiva direzione di senso assunta dalle relazioni sovranazionali e dal diritto europeo. Invero, come si è osservato, «La vicenda dell’immigrazione clandestina, con il suo tragico carico di morti, può poi essere considerata un importante metro di valutazione del grado di democraticità dell’ordinamento comunitario e della reale portata della sua Costituzione materiale (...). Proprio la giurisprudenza della Corte in materia di immigrazione extracomunitaria e circa l’applicazione dei principi fondamentali su cui, ad opera dei trattati comunitari a partire da Maastricht, si fonda l’Unione europea, può essere un modo concreto ed efficace per sondare l’esistenza di una dimensione costituzionale comunitaria che vada al di là della centralità del mercato». Ma c’è di più, giacché «Emerge, in tal modo, una realtà giuridica complessa che, come non hanno mancato di sottolineare alcuni fra gli internazionalisti più attenti, è stata talora ignorata o sottovalutata da non pochi specialisti di diritto comunitario, che sovente hanno concentrata la loro attenzione sulle specificità e peculiarità dell’ordinamento comunitario – soprattutto in quanto ordinamento sovranazionale le cui norme prevalgono su quelle di diritto interno in contrasto con esso – divenendo così, per questo aspetto, diritto interno immediatamente vigente, direttamente vincolante sia per i cittadini che per le istituzioni degli Stati membri. Resta così, talvolta, sullo sfondo il carattere squisitamente internazionalistico della normativa comunitaria primaria, i trattati (senza dimenticare che tra i trattati internazionali vanno annoverati quelli in tema di diritti umani e d’immigrazione e, in particolare, quelli sul salvataggio in mare e sull’asilo politico). Ma ciò che desta perplessità ancora maggiore è che non sempre, soprattutto per quanto riguarda le politiche e le relazioni internazionali dell’Unione europea, vengono resi chiari e trasparenti i rapporti tra i vincoli che l’Unione, in quanto tale, impone agli Stati e quelli che a questi ultimi derivano comunque dal diritto internazionale (...) Mentre lo *status* giuridico ed economico degli immigrati è di competenza degli Stati ospitanti, sia pure nel quadro dei principi e delle regole dell’ordinamento comunitario – di fatto, secondo una filosofia prevalentemente mercantile –, la tutela dei diritti umani, che viene al primo posto soprattutto in materia di salvataggio, pur rientrando nei diritti e nei doveri del singolo Stato, di volta in volta interessato, resta una materia in ogni caso corregolata dai trattati internazionali e dai principi del diritto internazionale generale»: C. Amirante - M. Pascali, *ALIEN. Immigrazione* cit., 13-15.

¹⁴ Nel contempo, ne risulta confermata una certa problematizzazione della tensione universalistica degli stessi diritti umani o piuttosto evidenziata la “specificità culturale” della loro declinazione occidentale e l’opportunità di situarne, localizzandola, l’universalità (si vedano, più di recente, M. Ricca, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo, 2012, 24 s. e 37 s.; P. Consorti, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa, 2013, 165 s.).

In effetti, come ben si comprende evocandone anche solo superficialmente l'indotto in termini di sicurezza e disponibilità economico-finanziarie pubbliche, temi e problemi legati alla questione migratoria manifestano addentellati e sviluppano diretti riflessi sulla condizione, non solo giuridica, degli stessi cittadini. Di conseguenza assumono un valore paradigmatico del carattere tutt'altro che univoco e lineare dell'attuale modello di democrazia pluralista e delle tensioni cui esso è sottoposto.

2. – **Migrazioni, migranti e fattore religioso. Note problematiche e spunti di riflessione**

Le considerazioni che seguono intendono collocarsi in quest'ultimo fronte problematico e valorizzare il collegamento tra immigrazione, stato democratico pluralista e vicenda costituzionale dei diritti fondamentali, riguardandolo dalla particolare dimensione prospettica della regolamentazione giuridica del fatto religioso.

In questa direzione, si tratta di accomunare ad una visione complessiva alcuni snodi essenziali di questo rapporto, per evidenziare quegli spunti di riflessione che contribuiscono a lumeggiarne l'intrinseca complessità. Spunti di riflessione certo suscettibili di ulteriore approfondimento e che in questo senso sostanziano studi e ricerche di un percorso investigativo già tracciato nei suoi fondamenti di merito e di metodo¹⁵ e tuttora pienamente in corso.

3. – **(segue) ... una relazione complessa e pluridirezionale**

In effetti, il fattore religioso riveste nel contesto delle dinamiche migratorie un ruolo significativo, anche se variabile, quanto a direzione di senso e portata sostanziale.

Questa variabilità è a sua volta da ricollegare alla pluralità di ragioni e forme di manifestazione che il fenomeno migratorio, genericamente inteso, assume.

Merita infatti anzitutto riconoscere che, di per sé, questo fenomeno ben può connotarsi in termini pacifici e comunque non drammatici. Collegarsi cioè ad una normale volontà di cambiamento così come ad una legittima aspirazione all'innalzamento qualitativo del proprio tenore di vita e professionale, ed in questo senso rientrare nella naturale vocazione sociale e relazionale dell'essere umano sino a rappresentare una costante nella storia dell'umanità.

Non sempre quindi la migrazione di intere popolazioni da un capo all'altro della terra risponde ad una logica di fuga, traumatica, da situazioni di arretratezza socio-economica, di intolleranza e violazione sistematica dei più elementari diritti umani e, comunque, dalla insussistenza delle condizioni minime di sopravvivenza in cui il migrante versa nel territorio di origine. A quella logica, cioè, che in buona sostanza caratterizza la versione più recente del fenomeno, già evocata in premessa e sulla quale ci soffermeremo nel prosieguo della trattazione.

Tanto vale, evidentemente, per le migrazioni che vanno ricondotte precipuamente a ragioni geo-politiche e socio-economiche di più ampia portata, nel senso che sono frutto di precise scelte, degli stati o del potere politico dominante. Scelte di natura bellica, che rispondono ad una logica di espansione e conquista territoriale o, per converso, sono più o meno dichiaratamente frutto del perseguimento di un obiettivo di vera e propria "pulizia etnica"¹⁶.

¹⁵ Si veda retro, sub nota 7.

¹⁶ «La storia dell'umanità si svolge attraverso le migrazioni (di collettività e di popoli) che si sono avvicinate costantemente nelle diverse epoche storiche, causate dalle variazioni climatiche, dalla ricerca di nuovi territori stanziali e tali migrazioni sono avvenute o pacificamente o in seguito a guerre etniche e di conquista. Da tali eventi si sono creati nuovi equilibri sociali e politici e nuove culture fino ai giorni nostri»: M.G. Belgiorno, *Migrazione e religione: un binomio costante*, in Tozzi – Parisi (a cura di), *Immigrazione* cit., 275 s., ove si osserva ad esempio che «l'Europa *cruce-signata* dell'XI sec. pose l'identità religiosa come giustificazione dello scontro armato tra popoli e civiltà diverse, ma parimenti cercò di creare nuove migrazioni anche se di tipo militare (cavalieri templari, ospedalieri, teutonici) ... Ma il fenomeno migratorio europeo deve essere anche esaminato attraverso le conflittualità religiose interne alla stessa religione cristiana romana dominante».

Ebbene, la religione e le conflittualità che da essa originano trovano in ognuna di queste dinamiche una collocazione che può apparire persino naturale. Ne costituiscono fattore determinante o piuttosto, più verosimilmente, concausa.

E così, esemplificando, non è inusuale constatare come in nome dell'identità religiosa si siano storicamente giustificate ed ancora si giustifichino conquiste e repressioni e di conseguenza si creino quelle condizioni di fatto che inevitabilmente portano gli abitanti dei territori conquistati a migrare verso luoghi ove si pensa di poter esercitare quella libertà religiosa che ormai è loro negata in patria.

Nel contempo, è difficile non rendersi conto della stretta correlazione che insiste tra libertà di fede e concretezza delle condizioni di vita, atteso che la libertà di credere o non credere e di orientare ai dettami della propria fede i propri comportamenti, anche sociali, contribuisce non poco all'innalzamento della qualità della vita, intesa in senso esistenziale e non meramente economico-patrimoniale.

Di contro, è ancora, più o meno direttamente, una supposta identità religiosa – questa volta del Paese ospitante – ad indurre diffidenze e resistenze rispetto alla accoglienza piena e disinteressata di uomini e donne, che si assumono portatori di una etnia, di una cultura e di una religione che si assume irrimediabilmente dissonante da quella maggioritaria e quindi da allontanare¹⁷.

Il quadro dei nessi e delle interrelazioni evocato dal rapporto tra migrazioni e fatto religioso è quindi altamente complesso.

Non è tuttavia compito di questo scritto entrare compiutamente ed in maniera analitica nell'ampia gamma delle connotazioni, astrattamente possibili e storicamente date, di questo rapporto.

Si intende piuttosto focalizzare l'attenzione sull'impatto che il fenomeno migratorio assume in termini di riconfigurazione, multireligiosa e multiculturale, della società e, soprattutto, sul contributo che la regolamentazione giuridica di diritti ed interessi religiosi (ed ancor prima, dei principi di natura in senso lato costituzionale che ad essa soprassedono) è, ad oggi, in grado di apportare, nella prospettiva della migliore soluzione alle questioni di piena realizzazione dei valori di rispetto della persona e di pacifica convivenza che questo innovato dato sociale ripropone all'attenzione delle istituzioni pubbliche.

Sotto questo profilo, le pur brevi osservazioni che si sono appena affacciate risultano utili a riscontrare, da uno specifico angolo visuale (l'angolo visuale, cioè, che fonda sulla riconosciuta rilevanza del fattore religioso), quella contraddittorietà di fondo che abbiamo già visto caratterizzare, in termini generali, l'attuale problematica delle migrazioni e gli ulteriori fattori di crisi che ad esse si accompagnano.

Naturalmente però, anche nella sua più recente versione, la relazione tra migrazioni e fattore religioso non va assolutizzata, nel senso che essa va comunque letta unitamente al contestuale ricorrere di quegli ulteriori, altrettanto significativi, fattori di natura socio-economica e geopolitica cui si è appena accennato¹⁸.

¹⁷ «La rapidità e la dimensione di massa dell'emigrazione ha trovato il paese impreparato e ne ha messo fortemente in crisi l'identità, con il risultato che si sono generalizzati comportamenti difensivi concretizzati nella riscoperta del territorio, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, dell'appartenenza religiosa come un insieme di valori mediante i quali contrapporsi al nuovo, portato dai migranti»: Cimbalo, *Il diritto* cit., 4.

¹⁸ Sulla svalutazione della dimensione religiosa a vantaggio di quella economica, che caratterizza i migration studies nordamericani, si vedano le interessanti considerazioni di M. Ambrosini – E. Garau, *Religioni, immigrazione e laicità degli Stati: equilibri mobili e dinamiche di cambiamento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2016, 261 s. Invero, secondo gli Autori, «Le spiegazioni focalizzate sulle motivazioni economiche delle migrazioni hanno tralasciato i contesti culturali in cui le scelte migratorie vengono assunte e perseguite, tra i quali vanno ricordate le risorse spirituali che le religioni forniscono al momento della decisione di emigrare, e gli effetti psicologici che ne discendono sulla capacità di resistenza dei migranti di fronte alle avversità e alle prove a cui sono esposti. Si può inoltre aggiungere: oltre alle *risorse spirituali*, le istituzioni religiose hanno fornito ai migranti *risorse materiali*, sotto forma di assistenza e sostegno nelle difficoltà dei

D'altro canto, già solo in questo ordine di cautele preliminari, è insita l'ambiguità di fondo che deriva dalla peculiare ambivalenza della religione, ovvero dal suo essere sia «elemento di auto-realizzazione personale»¹⁹ e quindi di liberazione del singolo nei confronti dell'autorità²⁰, che base ideologica «da cui prende consistenza un *potere*, avente come obiettivo quello di piegare i comportamenti sociali alle regole di vita deducibili da un messaggio religioso».

In particolare, proprio questa propensione della religione a porsi in termini di potere, unitamente alla sua connotazione ideologica in senso forte, spiega agevolmente come essa ben si presti potenzialmente, a seconda dei casi e delle circostanze, ad una utilizzazione strumentale ovvero sia ad assecondare o piuttosto a contrastare le ragioni politiche ed economiche dominanti.

Sicché, in termini generali, la religione può certo fungere da fattore decisivo di liberazione dell'individuo e di convinta trasmissione dei valori della tolleranza e della convivenza tra credenze (e non credenze) di fede. Essa però può anche agire, in senso inverso, da fattore di intolleranza e divisione nei confronti di visioni del mondo e della vita ritenute troppo lontane da quelle che si suppongono dominanti o piuttosto "vere".

Questo è un dato di cui occorre tenere conto, allorquando si focalizza l'attenzione sull'attuale rapporto tra democrazia e religione²¹ ovvero sul ruolo da assegnare a quest'ultima²², nella direzione dell'obiettivo della integrazione (o, meglio, della pacifica convivenza) degli immigrati nel tessuto socio-culturale e politico di ingresso.

Invero, «affiliazioni ed esperienze religiose sono molto importanti per molti migranti», che in esse possono trovare sostegno spirituale e materiale ma altresì ragioni e forza per non smarrire la propria identità²³.

Tuttavia, proprio per questo, quelle stesse affiliazioni ed esperienze religiose recano in sé i germi di una tensione affatto significativa, che proprio nel medio-lungo periodo può risultare potenzialmente devastante²⁴.

processi di insediamento, e *risorse sociali*, fungendo da catalizzatori, e non di rado da promotori, di reti di relazioni basate sulla duplice appartenenza, confessionale ed etnica» (si cita M. Ambrosini, *Un'altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali*, Bologna, 2008). «Il loro ruolo» – così si prosegue – «è stato dunque rilevante su un duplice versante: quello della salvaguardia, o piuttosto della ricostruzione, dell'identità culturale, e quello dell'inserimento nel nuovo contesto. Anziché opporsi, i due aspetti si sono intrecciati: molti immigrati sono diventati cittadini della nuova società, in cui hanno scelto di riporre le speranze di una vita migliore, proprio grazie alle risorse che l'adesione religiosa ha fornito loro» (corsivo testuale).

¹⁹ A. Vitale, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Milano, 2005, 2, cui si riferisce il virgolettato che segue immediatamente nel testo.

²⁰ «La libertà religiosa nasce dunque come un diritto all'indipendenza dai controlli statali o derivanti dalla sfera pubblica. Questa libertà delimita un'area riservata all'individuo, che in essa e attraverso essa circoscrive la propria sfera privata, rendendola insindacabile e preesistente a quella pubblica. Ancora (...) essa esemplifica il modello di libertà negativa, poi esteso ad altre forme di libertà civili, e nasce simultaneamente all'albeggiante idea di stato laico, cioè di un'istituzione politica priva di legittimazione divina. Per questo motivo si è soliti attribuire alla libertà religiosa la qualifica di *prima* tra le libertà di matrice liberale e soprattutto quella di presupposto per l'affermarsi della moderna democrazia, cioè di un potere politico legittimato *dal basso*, ovvero dal popolo, anziché dall'*alto* ovvero da Dio e da chi si ponesse come interprete ufficiale della Sua volontà»: Ricca, *Pantheon* cit., 134.

²¹ Non è casuale che al tema "Democrazie e religioni. Libertà religiosa diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo" sia stato dedicato l'ultimo Convegno annuale dell'Associazione dei Docenti di Diritto Ecclesiastico e Canonico (ADEC), tenutosi a Trento nei giorni 22-23 ottobre 2015, i cui Atti sono pubblicati nel volume già ricordato retro, sub nota 1.

²² Ed a maggior ragione ai principi di libertà religiosa e di laicità. Il che, come si vedrà, costituisce uno degli snodi problematici più delicati ed interessanti dell'incontro tra stato di diritto costituzionale e società multiculturale e multireligiosa. Cfr., per ora, G. Cimbalo, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoecliase.it, marzo 2007; S. Domianello, *Le garanzie della laicità civile e della libertà religiosa nella tensione fra globalismo e localismo*, *ivi*, febbraio 2007; N. Colaianni, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, Bologna, 2012, partt. 43 s.

²³ Così Ambrosini - Garau, *Religioni* cit., 265, cui si rimanda per gli ulteriori approfondimenti.

In effetti, come si è confermato di recente, l'ambivalenza della religione trova terreno fertile anche in rapporto alla vicenda dello Stato costituzionale²⁵.

Anche in questo caso l'appartenenza religiosa (e culturale²⁶) opera, quantomeno, in una duplice direzione.

Per un verso infatti, il vincolo di appartenenza religiosa può tradursi in una limitazione di quella libertà che l'appartenenza stessa sembrerebbe diversamente poter favorire. Per l'altro – ma per ragioni sostanzialmente analoghe – può risultare d'ostacolo al coerente dispiegamento delle potenzialità insite nella affermazione costituzionale del pluralismo e dei diritti fondamentali.

4. – Implicazioni teorico-ricostruttive e pratico-applicative

Non appare casuale, del resto, il fatto che, soprattutto allorché ci si colloca nella prospettiva di medio-lungo periodo, l'immigrazione divenga, non di rado, oggetto di attenzione nei suoi profili collettivo-comunitari ed attratta nella tematica, di più ampio respiro, della tutela dei diritti delle minoranze. Privilegiando per questa via non già, in via immediata e diretta, la tutela promozionale dei diritti individuali (come sembrerebbe più congruo rispetto alla dichiarata centralità della persona) ma anzitutto l'interesse della particolare comunità, religiosa o culturale, cui l'immigrato più o meno dichiaratamente appartiene, alla tenuta del bagaglio di valori e regole identitarie sulle quali essa si fonda²⁷.

²⁴ «quanto più aumentano e si diversificano le appartenenze tanto più entra in crisi l'identità delle popolazioni autoctone, mentre si rafforza il bisogno di ogni gruppo di distinguersi, di cercare e valorizzare - a volte inventandole - delle differenze che servano a creare lo spazio per la comunità, nuova entità che sostituisce l'appartenenza e le reti di solidarietà di classe, fino ad investire i rapporti economici. La contrapposizione tra ricchi e poveri, tra proprietari dei mezzi di produzione e prestatori d'opera, frutto di un'evoluzione dei rapporti prodotta dallo sviluppo economico degli ultimi due secoli, viene sostituita dalle affinità etniche, linguistiche, tradizional-religiose in quanto si fonda sulla paura dell'altro, su una rete di legami solidaristici che hanno alla base l'etnia. Non sono solo i migranti a rifugiarsi nelle rispettive comunità, ma anche gli abitanti autoctoni del territorio, i quali danno vita a un'inedita alleanza che trascende le appartenenze di classe per adottare a motivo di appartenenza il loro legame con il territorio, per riscoprire il ruolo della religione riconosciuta come parte della tradizione, come componente dell'identità»: Cimbalò, *Il diritto* cit., 22.

²⁵ «Nello Stato costituzionale la religione si afferma con una duplice opposta valenza», essendo il suo ruolo «al contempo includente ed escludente. Includente perché nelle relazioni fra gli uomini la religione svolge un compito primario nel raggiungimento della felicità pubblica e privata o quantomeno nello sviluppo della personalità dell'individuo (...). Escludente perché le religioni alimentano la contrapposizione fra fedele e infedele (...)» (si citano S. Ferrari, *Diritto e religioni*, in S. Ferrari (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo a confronto*, Bologna, 2008, 9; P. Rescigno, *Pluralità di ordinamenti ed espansione della giuridicità*, in P. Rossi (a cura di), *Fine del diritto?*, Bologna, 2009, 83-84; N. Colaianni, *Fedele/Infedele*, in G. Filoramo (a cura di), *Le religioni e il mondo moderno IV. Nuove tematiche e prospettive*, Torino, 2009, 460 s.); F. Alicino, *Stato costituzionale, pluralismo giudiziario e società policulturale*, in F. Alicino (a cura di), *Il costituzionalismo di fronte all'Islam. Giurisdizioni alternative nelle società multiculturali*, Roma, 2016, 19.

²⁶ Sullo stretto intreccio tra religione e cultura, ancora, Colaianni, *Diritto* cit., 32 s.; Ricca, *Pantheon* cit., partt. 18 s.; Consorti, *Conflitti* cit., partt. 172 s.. Si veda altresì, M. D'Arienzo, *Le sfide della multiculturalità e la dimensione religiosa*, in F. Abbondante - S. Prisco (a cura di), *Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza*, 45 s., che si sofferma in particolare (63 s.) sulla non completa sovrapposibilità tra le comunità religiose e le comunità culturali e, quindi, sulla non equiparabilità delle rispettive appartenenze, precipuamente in termini di libertà di scelta di uniformazione dei propri comportamenti alle relative prescrizioni normative.

²⁷ In questo senso, l'immigrazione alimenta quella questione di fondo, ormai decisiva, talora sintetizzata attraverso la locuzione "dilemma multiculturale". Cfr., più di recente, N. Fiorita, *Il riconoscimento della giurisdizione religiosa nelle società multiculturali*, in Alicino (a cura di), *Il costituzionalismo* cit., partt. 109 s. che (richiamandosi a Colaianni, *Diritto* cit., 21 s. e F. Alicino, *Le Alternative Faith-Based Dispute Resolutions, ovvero le giurisdizioni religiose alla prova dell' "umanità" nell'età del multiculturalismo*, nel volume a cura di R. Coppola e C. Ventrella, *Laicità e dimensione pubblica del fatto religioso. Stato attuale e prospettive*, Bari, 2012, 482) ne individua la sostanza nel quesito coinvolgente la declinazione del principio di eguaglianza. Si tratta cioè se «intenderlo come principio teso a garantire prevalentemente la parità di trattamento o, al contrario, spostarlo verso la tutela e la promozione del diritto alla diversità (...) Interpretarlo come esigenza

Naturalmente, le ragioni di tale scivolamento – dalla persona alla comunità – sono molteplici e per molti aspetti apprezzabili²⁸, non tutte da ricondurre allo specifico dell'emergenza migratoria.

Esse infatti hanno molto a che vedere con la complessità della dinamica pluralista e con una certa propensione delle istituzioni pubbliche a valorizzare di questa dinamica – quantomeno a certi fini e con certi effetti – i risvolti collettivo-istituzionali²⁹.

Questo scivolamento si colloca quindi a pieno titolo lungo quella polarizzazione dialettica tra il momento della autorità e quello della libertà che, riguardando anzitutto³⁰ il rapporto tra istituzioni e cittadini, ancora caratterizza, quale motivo dominante e distintivo, il diritto pubblico.

Tuttavia, l'apporto peculiare³¹ che una pervasiva e coerente lettura della rilevanza giuridica del fatto religioso³² è in grado di assicurare alla interpretazione di queste dinamiche, in termini di inquadramento e critica costruttiva (e quindi di utilità pratica), è affatto significativo, diremmo infungibile.

Invero, la cifra distintiva dell'approccio scientificamente consapevole alla regolamentazione giuridica del fatto religioso è il suo focalizzare l'attenzione su «quella speciale branca *interna* del diritto secolare (nazionale, comunitario ed internazionale) che si sviluppa per assicurare tutela civile all'esercizio in ogni forma del diritto umano di libertà religiosa»; la funzione elettiva delle relative indagini, di conseguenza, è quella «di far emergere, sul piano dei singoli diritti positivi, sia i limiti sia le ragioni costituzionali di una disciplina giuridica delle manifestazioni della libertà religiosa che, in tanto continua a

di neutralizzazione giuridica delle appartenenze o, al contrario, quale regola di vivificazione delle differenze culturali e, soprattutto, religiose».

²⁸ Rimane invero il fatto che, attraverso la salvaguardia degli interessi del gruppo, si appronta una pervasiva tutela del corrispondente interesse del singolo che ad essa intende appartenere e prestare fede. In questo senso, occorre ribadire che non si tratta di determinare la netta ed aprioristica prevalenza di un profilo a danno dell'altro ma piuttosto di ricercare un plausibile punto di equilibrio, nella consapevolezza della comune meritevolezza di tutela – ovvero nella rilevanza costituzionale – di entrambi.

²⁹ Ho affrontato il tema, indagandone gli specifici profili ecclesiasticistici, anzitutto in G. D'Angelo, *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*, Napoli, 2003, part. 41 s.; 99 s. e Id. *Crisi dello Stato, riforme costituzionali, principio di sussidiarietà*, Roma, 2005, part. 141 s.; 243 s., cui pertanto preferisco rinviare anche per gli opportuni riferimenti bibliografici.

³⁰ Ma, come accennato (retro, sub nota 5) non più esclusivamente.

³¹ Sulle ragioni intrinseche di questa peculiarità e la sua portata generale, anche in termini di apporto alla scienza giuridica complessiva, la letteratura specialistica è particolarmente ampia e significativa. Ci si limita pertanto ad alcuni riferimenti minimi, con salvezza degli ulteriori contributi citati nell'immediato prosieguo: L. De Luca, *Diritto ecclesiastico ed esperienza giuridica*, Milano, 1976; S. Ferrari, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano*, Milano, 1979; E. G. Vitali, *Legislatio libertatis e prospettive sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticistica*, in *Studi per C. Grassetti*, III, Milano, 1980, 1953 s.; M. Tedeschi, *Contributo alla determinazione della scienza del diritto ecclesiastico*, Milano, 1983; Id., *La tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico*, Cosenza, 2007; S. Berlingò, «Passata è la tempesta»? Il «diritto ecclesiastico» dopo la riforma universitaria: prime riflessioni ex post factum, in *Archivio giuridico*, 2003; M. Parisi (a cura di), *L'insegnamento del diritto ecclesiastico nelle università italiane*, Napoli, 2002; G.B. Varnier (a cura di), *La costruzione di scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, Macerata, 2011; M. Miele (a cura di), *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'unità d'Italia*, Bologna, 2015. Si vedano poi per una riaggiornata versione del dibattito in argomento, i contributi confluiti in G. Macri - M. Parisi - V. Tozzi, *Diritto e Religione. L'evoluzione di un settore della scienza giuridica attraverso il confronto fra quattro libri*, Salerno, 2012.

³² Che è quindi perseguita dalla disciplina di studio ed insegnamento tradizionalmente indicata con la locuzione di «diritto ecclesiastico», intendendosi per tale, «lo studio specialistico del sottoinsieme di 'norme' (ossia di regole vigenti e viventi o, se si preferisce, di disposizioni e principi validamente ed efficacemente posti) che gli ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali producono, attraverso i loro svariati 'formanti', allo scopo di regolamentare al proprio interno l'esercizio della libertà religiosa, nella molteplicità delle manifestazioni di essa: individuali e/o collettive, negative e/o positive»: S. Domianello, *L'utilità pratica del «Diritto ecclesiastico civile» come scienza*, in G. B. Varnier (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Soveria Mannelli, 2004, 289.

rivendicare una propria autonomia complessiva all'interno dell'ordinamento civile, in quanto tutte le norme di cui essa si sostanzia, sia unilaterali che bilaterali, presentano gli stessi caratteri di *necessaria ed intrinseca specificità*³³; il suo ambito di riferimento privilegiato, infine, è costituito dai principi e dalle regole che sostanziano le direttrici del pluralismo, del personalismo, della democrazia e dell'eguaglianza, che vanno ricondotti, in una pregnante visione sistematica in continua evoluzione, al valore unificante del principio giuridico di laicità³⁴.

Si tratta, in tutta evidenza, di una specificità, di compito e sensibilità, che non può non ridondare, in termini positivi, sulla complessiva evoluzione dei sistemi giuridici secolari³⁵ e che, per quanto specificamente interessa in questa sede, contribuisce senz'altro a rendere l'approccio ordinamentale alle istanze di salvaguardia indotte dall'immigrazione più prossimo alla legalità costituzionale.

5. – In particolare, la duplice connotazione della odierna questione migratoria ed il valore costruttivo della libertà religiosa. Il quadro di riferimento generale

Con queste premesse, il collegamento tra disciplina giuridica civile del fatto religioso e problematica dell'immigrazione si conferma denso e stringente.

Esso si colloca in una duplice dimensione prospettica – grosso modo corrispondente alla duplice connotazione, emergenziale e consolidata, della questione migratoria – ed opera in una duplice direzione.

In particolare, arricchisce di spunti problematici lo specifico campo d'indagine sulla disciplina giuridica dei diritti e degli interessi religiosi ma al tempo stesso segnala l'apporto significativo che tale ambito di regolamentazione giuridica assicura per una più puntuale messa a fuoco delle questioni di libertà connesse all'immigrazione, al fine di contribuire ad un miglioramento complessivo delle risposte, legislative e non, predisposte, per essa, dall'ordinamento.

Invero, per un verso, l'immigrazione pone studiosi ed operatori giuridici al cospetto di profili pratici della libertà religiosa rimasti sottotraccia evidenziando l'inadeguatezza degli assetti normativi dedicati; per l'altro, costituisce terreno privilegiato di riscontro e sperimentazione, in una dimensione prospettica di più ampio respiro, della portata costruttiva del diritto fondamentale alla libertà di religione³⁶.

Si tratta, in tutta evidenza di profili che, concettualmente distinti, sono però strettamente interconnessi, dal momento che trovano proprio nell'intimo collegamento tra libertà religiosa

³³ S. Domianello, *L'utilità* cit., 295, e, ivi, sub nota 14 (corsivo testuale).

³⁴ M.C. Folliero, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti principi scritti regole Quaderno 1 I principi non scritti*, Torino, 2007, part. 13 s. e 140 s.

³⁵ «attraverso il confronto con le risposte che alle domande della libertà religiosa potrebbero offrire le singole discipline di settore al cui crocevia si pone il diritto ecclesiastico è (...) possibile misurare (se c'è) ed evidenziare (qual è) la “differenza” che corre, in termini di effettiva garanzia democratica, tra un pur evoluto sistema di tutela dei vari diritti di libertà (di coniugio, istruzione, associazione etc.) che pretenda di soddisfare senza introdurre alcun distinguo anche le manifestazioni religiosamente caratterizzate dei diritti tutelati ed un sistema che invece pretenda di riservare in ogni caso proprio alle istanze libertarie eccezionalmente qualificanti nello specifico sul piano del diverso/religioso un trattamento giuridico sottoposto a vincoli (come la riserva di legge) e mirato a fini (come la realizzazione della laicità dello stato, dell'eguaglianza di tutti senza distinzioni di religione e dell'eguale libertà di tutte le confessioni) assolutamente *particolaris*»: S. Domianello, *L'utilità* cit., 296, così riportata da Id., *L'insegnamento del diritto ecclesiastico e «l'avvenire»*, in M. Parisi (a cura di), *L'insegnamento* cit., 73, in nota.

³⁶ Per questa duplice caratterizzazione del rapporto tra immigrazione e diritto ecclesiastico e, più diffusamente, su alcune esemplificazioni, ulteriori rispetto a quelle individuate nel testo, rinvio a G. D'Angelo, *Diritti fondamentali e condizione dello straniero alla luce dell'ampia declinazione assunta dal diritto di libertà religiosa nell'odierno quadro di legalità costituzionale: spunti problematici dalla più recente giurisprudenza in tema di ricongiungimento familiare e rilascio del permesso di soggiorno per “motivi religiosi”*, in Tozzi - Parisi (a cura di), *Immigrazione* cit., 159 s.

e valore della persona umana (e, di qui, rispetto della sua identità) un decisivo elemento di reciproco rafforzamento e valorizzazione. Così come, per la verità, di ulteriore problematizzazione.

Tanto premesso, è evidente che la distinzione di piani prospettici e di profili di rilevanza che si è appena rilevata non intende affatto suffragare l'opinione che il dato emergenziale possa di per sé stesso giustificare la compressione dei diritti individuali né tantomeno intende supportare (o confortare) letture volte a confinare il fenomeno nell'ambito del contingente³⁷.

Piuttosto, la distinzione posta in premessa risponde fundamentalmente ad esigenze logico-ricostruttive e di inquadramento complessivo di un tema fortemente complesso.

In altri termini, la duplice prospettazione dell'immigrazione, quale fenomeno da valutarsi, rispettivamente, nel breve (ovvero, al momento dell'ingresso e del primo soggiorno) e nel medio-lungo periodo, non auspica certo una differente qualità dell'impegno ordinamentale alla salvaguardia dei diritti e delle libertà implicati.

Si tratta, più semplicemente, di dare conto, anzitutto in senso descrittivo, di un diverso modo di porsi delle questioni legate al fenomeno migratorio, a seconda cioè che esse si riferiscano al momento stesso in cui il migrante fa ingresso nel Paese o vi staziona, temporaneamente, nell'attesa di conoscere il suo destino oppure al momento, successivo, in cui egli si determini a risiedervi stabilmente.

E' infatti soprattutto (anche se, si ripete, non esclusivamente) in quest'ultimo caso che l'immigrazione contribuisce ad irrobustire quella connotazione multireligiosa e multiculturale della società che problematizza ruoli e funzioni di un ordinamento tenuto a ripensare, in modo permanente, alle modalità di invero delle direttrici costituzionali di sviluppo, in senso pluralista, sulle quali dichiaratamente si fonda. Di un ordinamento, per dirla in altre parole e da altra prospettiva, chiamato, per disposto costituzionale, a ricercare un giusto equilibrio tra individuo e comunità, ovverosia tra eguaglianza indifferenziata e eguaglianza nelle differenze³⁸ (quest'ultima mediata anche dalle appartenenze anche di fede).

6. – Ricadute specifiche. Frammenti. Ipotesi a) Il fenomeno migratorio nell'ottica emergenziale di breve periodo

Alcune, brevi, esemplificazioni possono contribuire a chiarire il senso delle osservazioni appena formulate.

Si consideri il tema, emergente, delle "culture religiose alimentari"³⁹.

Ebbene, vi sono pochi dubbi sul fatto che quando il fedele chiede di potersi conformare a determinati precetti alimentari che gli derivino dal proprio credo religioso intende in realtà porre in essere un atto di esercizio della libertà religiosa costituzionalmente tutelata, il cui soddisfacimento rientra quindi tra i compiti prioritari delle istituzioni pubbliche.

Anche in ragione del pregnante riferimento soggettivo di cui all'art. 19 della Costituzione⁴⁰, un compito siffatto non dovrebbe soffrire deroghe in ragione della circostanza

³⁷ Lamenta ad esempio la persistenza di un'impostazione siffatta in capo allo stesso legislatore, N. Fiorita, *Immigrazione, diritto e libertà religiosa: per una mappatura preliminare del campo d'indagine*, in Tozzi - Parisi (a cura di) *Immigrazione* cit., 287-288.

³⁸ Cfr. Colaianni, *Diritto* cit. 21 s.

³⁹ Così le definisce A. Fucillo, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 18/2016, 1. Il tema è, invero, particolarmente sentito. Si veda ad esempio, Id., *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino, 2015; A. G. Chizzoniti (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, Tricase, 2015. Al tema *Regolare il cibo, ordinare il mondo. Diritti religiosi e alimentazione* è dedicato il numero monografico 2014 di *Daimon, diritto comparato delle religioni*.

⁴⁰ Non appare trascurabile la circostanza che (come ho già avuto modo di evidenziare in D'Angelo, *Diritti* cit., 165 s., cui pertanto rinvio), diversamente da quanto accade in altri casi, la protezione assicurata dall'art. 19 Cost. è espressamente riferita non ai soli «cittadini» ma a «tutti». Stranieri compresi, quindi. Certo, su di un piano di maggiore concretezza occorrerà pur sempre chiedersi quanto di questo diritto sia concretamente esigibile in

per cui a rivendicare questo diritto ad alimentarsi secondo determinate prescrizioni religiose sia un migrante ovvero un non cittadino né tantomeno per il fatto che egli si trovi in un centro di permanenza temporanea⁴¹.

Altrettanto è a dirsi con riferimento all'abbigliamento, alla disponibilità di spazi per l'esercizio del culto e della preghiera, all'esposizione di simboli religiosi⁴².

Ma v'è di più, giacché l'elemento religioso appare decisivo anche ad ulteriori fini.

In particolare, la religiosità del motivo per il quale è richiesto agevola l'ottenimento del permesso di soggiorno⁴³ mentre l'intolleranza religiosa costituisce, anche per la giurisprudenza, elemento che legittima senz'altro all'ingresso coloro i quali emigrano proprio per sfuggire alle persecuzioni religiose⁴⁴.

In queste ipotesi, il fattore religioso viene evidentemente in rilievo, in maniera prevalente, nella sua dimensione individuale, ovvero come riflesso della libertà del singolo.

Tuttavia quanto più la presenza del migrante nel territorio del Paese ospitante si consolida tanto più queste sue esigenze tendono a perdere parte della connotazione individuale per rilevare quale riflesso di un più stringente rapporto di appartenenza, culturale o religiosa.

Sicché, per tornare agli stessi esempi, la puntualizzazione degli obblighi alimentari e di abbigliamento, il rispettivo grado di vincolatività e le conseguenze per la loro violazione, la concreta fruizione degli spazi deputati al culto ed alla preghiera, sembrano sempre più richiamare la (e, persino, a venire agganciate alla) intermediazione del gruppo⁴⁵ sino a porre quest'ultimo, talora, in insanabile contrasto con il singolo che ad esso appartenga⁴⁶.

rapporto non tanto e non solo alle risorse finanziarie (e, conseguentemente, materiali) effettivamente disponibili ma piuttosto alle esigenze di tutela della salute di persone che giungono a toccare terra, quando ci riescono, in condizioni veramente disperate. Che quindi lasciano presumibilmente ben pochi margini di manovra e ben poco spazio ad a scelte particolari, in termini di alimentazione.

⁴¹ Qui peraltro si innesta uno snodo problematico non trascurabile, che attiene ai meccanismi di funzionamento di questi centri ed alla loro gestione. Questione che costituisce a sua volta capitolo particolare della vicenda della "devoluzione" ai privati delle attività di interesse generale in regime di sussidiarietà: cfr. Cimbalò, *Il diritto* cit., 9, sub nota 12.

⁴² Cfr. Fiorita, *Immigrazione* cit., 289 s. Invero, come sottolinea, in termini più ampi e comprensivi ovvero con riferimento a presenze consolidate, G. Cimbalò, *Denominazione della persona e appartenenza religiosa. Il nome arabo dei credenti musulmani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 1/2016, «Nel disegnare le strategie d'integrazione dei musulmani, siano essi convertiti o immigrati, in contesti non islamici, gli Stati sono restii a garantire i diritti individuali della persona relativamente al rispetto degli obblighi imposti dalla fede in materia di alimentazione, del modo di vestire, di celebrazione delle festività religiose - in particolare il Ramadan - della possibilità di pregare avendo a disposizione luoghi di culto, di sepoltura; ancora più limitate sono le tutele in materia di diritto di famiglia secondo la tradizione e il diritto islamico».

⁴³ Anche in questo caso, mi permetto di rinviare a D'Angelo, *Diritti* cit., 175 s.

⁴⁴ Rientrano in questo filone interpretativo, ad esempio, Corte Appello Civ. Trieste, sent. 08/01/2016, n. 4, ove si afferma che riconosce la protezione sussidiaria all'appellante, cittadino pakistano, in ragione della ritenuta sussistenza di una condizione di potenziale rischio per la sua attuale incolumità, stante il perdurante clima di generale violenza indiscriminata e di scontri tra gruppi armati di varie correnti religiose, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza nonché, di analogo tenore, Trib. Civ. Napoli, ord. 24/12/2015, n. 8654, entrambe consultabili sul sito dell'*Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, www.olir.it, attraverso il motore di ricerca dedicato.

⁴⁵ Valga ricordare, per un verso, che in molti casi il soddisfacimento di queste istanze di libertà filtrano attraverso la contrattazione qualificata tra Stato e confessioni religiose (ovvero attraverso gli strumenti della c.d. bilateralità necessaria: G. D'Angelo, *Repubblica e confessioni religiose tra bilateralità necessaria e ruolo pubblico. Contributo alla interpretazione dell'art. 117, comma 2, lett. c) della Costituzione*, Torino, 2012) e, per l'altro, che il legislatore unilaterale continua impropriamente a subordinare (salvo incorrere, talora, nelle censure della Corte costituzionale: si veda la risalente Corte costituzionale, sent. 27/04/1993, n. 195 nonché, Corte costituzionale, sent. 08/07/2002, n. 346 e la più recente, Corte costituzionale, sent. 24/03/2016, n. 63) il riconoscimento di queste libertà alla intermediazione di gruppi religiosi di particolare seguito e consistenza, ovvero, in gran parte, delle confessioni c.d. intesizzate, che cioè abbiano in corso patti, accordi o intese con lo Stato.

⁴⁶ In effetti, uno dei grandi temi che (ri)affiorano all'orizzonte della società multiculturale e multireligiosa è quello della concorrenza delle giurisdizioni, statale e religiosa e quindi dei limiti della sottoposizione, a

7. *Ipotesi b) Il fenomeno migratorio nella prospettiva di medio-lungo periodo. Istanze di protezione di una società multireligiosa e multiculturale e tutela dell'unità ordinamentale*

E' quindi il progressivo sganciarsi del fenomeno migratorio da una limitativa e tutto sommato inadeguata connotazione emergenziale e di breve periodo, in cui è esso inizialmente confinato, ad indurre gli spunti di riflessione più significativi ed incisivi.

A tale versione consolidata del fenomeno va infatti fatta risalire quella configurazione in senso multireligioso e multiculturale delle società attuali⁴⁷ che ancora attende una efficace e convincente reazione giuridica⁴⁸ e che tanto attrae l'attenzione della dottrina specialistica e della stessa opinione pubblica, quest'ultima peraltro precipuamente interessata alla tenuta del contesto socio-politico di riferimento, pressato e messo in discussione dai nuovi processi di innovazione.

Questi processi hanno in effetti una immediata consistenza fattuale.

Di più, incidono nel profondo su ragioni e portata di approdi concettuali e di principio apparsi per un certo tempo sostanzialmente indiscutibili.

O quantomeno li mettono duramente alla prova⁴⁹. Sino a problematizzare, quando non a revocare in dubbio, la stessa salvaguardia di quella unità dell'ordinamento che si affida proprio a quei concetti ed ancor più al complesso di principi e valori di cui, in ipotesi, essi sarebbero lineare trasposizione⁵⁰.

Invero, è soprattutto in questa sua connotazione consolidata e di medio-lungo periodo che l'immigrazione impatta problematicamente con quell'ideale neutralizzazione del fattore religioso che ha costituito l'altra faccia della medaglia della doverosa autonomizzazione del potere politico sulla quale è andato edificandosi lo Stato moderno⁵¹ e che ha progressivamente e coerentemente ricondotto la religione in una prevalente dimensione privata, sia, per così dire, "in entrata"⁵², sia lungo tutto l'arco dell'esperienza esistenziale della persona⁵³.

quest'ultima, del cittadino/fedele: N. Colaianni, *I nuovi confini del diritto matrimoniale tra istanze religiose e secolarizzazione: la giurisdizione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, settembre 2009.

⁴⁷ Su caratteristiche ed impatto della diversità religiosa nel nostro contesto sociale, E. Pace (a cura di), *Le religioni nell'Italia che cambia. Mappe e bussole*, Bari, 2013.

⁴⁸ A. Fuccillo (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Torino, 2008.

⁴⁹ «l'avvento dell'immigrazione ha anzitutto posto in discussione l'idea di una secolarizzazione progressiva e inevitabile delle società europee. Ma ha anche arricchito e complicato il dibattito sul rapporto tra credenza e appartenenza religiosa, sul ruolo della dimensione religiosa per i processi di definizione dell'identità culturale, nonché sulla questione dell'eterodefinizione e dell'incasellamento degli individui entro contenitori religiosi stereotipati. Nella scena pubblica, l'immigrazione ha contribuito a rovesciare un trend di progressiva privatizzazione dell'esperienza religiosa, a cui corrispondeva la percezione di un irreversibile arretramento della sua rilevanza sociale. Non solo: le domande di riconoscimento pubblico delle appartenenze religiose, di istanze e di simboli religiosamente connotati hanno rinfocolato il dibattito sul significato, i confini e le implicazioni della laicità degli Stati»: Ambrosini - Garau, *Religioni* cit., 252.

⁵⁰ Sulla più recente problematizzazione del ruolo unificante della Costituzione, A. Vitale, *Diritto pubblico e forme del potere*, in A. Vitale - G. D'Angelo, *Diritto pubblico multilivello*, Salerno, 2014, partt. 59 s.

⁵¹ Sulle progressive specificazioni, di forma e di sostanza, di questa dinamica evolutiva, I. Vecchio Cairone, *Forme di Stato e forme del sacro. Percorsi storici*, Roma, 2007 e, più di recente, Ead., *La dimensione nazionale del diritto ecclesiastico: percorsi evolutivi* in G. D'Angelo, *Diritto ecclesiastico e legalità convenzionale. Laicità e libertà religiosa tra Italia e Corte di Strasburgo. Casi e Questioni*, Torino, 2016, 3 s.

⁵² In ciò potrebbe annidarsi una differente intensità tra appartenenza religiosa ed appartenenza etnico-culturale: cfr., in termini giustamente problematici, Ricca, *Pantheon* cit., 191 s.

⁵³ Ivi compresa, quindi, la possibilità di abbandonare la fede in cui si è inizialmente creduto ed a cui si è, di conseguenza, manifestata la propria appartenenza: cfr. G. Cimbalo, *L'appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca d'identità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, settembre 2011. E' invero su tale piano che si misura una certa distanza tra l'impostazione occidentale e l'approccio alla libertà religiosa tipico dei paesi islamici (cfr. Vitale, *Corso* cit., 10 s.). Si veda peraltro, M. Ricca, *Pantheon* cit., 187 s.

In buona sostanza, l'immigrazione ha alimentato quel processo di rivincita del sacro⁵⁴ che è andato declinandosi sempre più pervasivamente nei termini dell'assunzione, ormai acquisita, di un ruolo pubblico da parte delle religioni⁵⁵.

Tuttavia, così operando, l'immigrazione stessa ha inferto un ulteriore colpo alla già traballante idea di laicità quale coerente separazione tra diritto (secolare) e religione⁵⁶ ed ha riproposto all'attenzione degli stessi studiosi della regolamentazione giuridica del fatto religioso la questione di fondo essenziale: quella del difficile equilibrio tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva e, in particolare, collettivo-istituzionale della stessa libertà religiosa.

Ne è derivata la problematizzazione ulteriore di quell'altrettanto fondamentale pilastro dello Stato di diritto costituzionale, rappresentato dalla dichiarata tutela della persona e dei suoi diritti inviolabili, ivi compreso, appunto, quello alla libertà di religione.

Vediamo, in doverosa sintesi, come e con quali (per vero incerti e problematici) esiti.

8. – (segue) ... *laicità, libertà religiosa e trasformazione sociale in senso democratico pluralista. Diretrici di sviluppo ed ipoteche di fatto*

Prima però di entrare, per quanto sinteticamente, nel dettaglio di questi processi – ovverosia dei nessi e delle interrelazioni che vi sono implicate – merita soffermarsi ulteriormente sul quadro dei principi e dei valori costituzionali sui quali essi sono destinati ad impattare. Ed in ragione del quale dovrebbero essere valutati.

A tanto spinge, soprattutto, l'avvertita necessità di accedere ad una fondamentale precisazione, che attiene a presupposti e, soprattutto, limiti di un'analisi quale quella cui ci si appresta nelle pagine che seguono. Una precisazione che quindi vorrebbe evitare, per quanto possibile, fraintendimenti di sorta o sin troppo facili rilievi di ingenuità.

In effetti, nella direzione analitica e valutativa che si intende coltivare in queste pagine occorre affrontare uno snodo essenziale e condizionante.

Occorre cioè intendersi sulla plausibilità stessa, prima ancora che sulla portata, di una valutazione in termini di continuità costituzionale dei fenomeni indagati ovverosia delle risposte che l'ordinamento, più o meno consapevolmente, va assumendo al riguardo. Ciò che impone, anzitutto, di tenere conto della forte problematizzazione a cui sono attualmente soggetti significato e, soprattutto, effettivo valore della Costituzione e delle sue espressioni normative qualificanti.

Il tema, beninteso, non è di per sé liquidabile in poche righe.

Ai nostri fini, tuttavia, ci si può accontentare di alcuni punti, che sembrano sufficientemente fermi.

Il primo di essi attiene alla effettiva idoneità della Costituzione a restituire un assetto normativo sufficientemente consolidato ed in quanto tale idoneo ad assecondare quelle

⁵⁴ «Le religioni hanno riacquisito un rilievo pubblico che avevano perduto da lungo tempo: esse oggi giocano, nell'ambito della politica, dell'economia, della cultura, un ruolo più importante di quello che avevano ricoperto fino a trenta o quaranta anni or sono»: S. Ferrari, *Diritti e religioni*, in Id. (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, Bologna, 2008, 9, che indica tra i primi studi dedicati al fenomeno quelli di G. Kepel, *La rivincita di Dio*, Milano, 1991 e J. Casanova, *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, Bologna, 2000.

⁵⁵ Sul risvolto sostanziale della locuzione, valgono le osservazioni di M.C. Folliero - A. Vitale, *Come introduzione*, in Folliero - Vitale, *Diritto* cit., 20, secondo cui «Attualmente conta pochi sparuti oppositori l'idea che alla religione deve essere riconosciuto un ruolo pubblico, nel senso che deve poter incidere sui processi decisionali che tradizionalmente spettano al potere politico» ed altresì il richiamo ad una certa "ambivalenza" del sacro (J. Martinez Torron - W.C. Duhram Jr. (general reporters) - D.D. Thayer (ed.), *Religion and the Secular State: National Reports/La religion et l'Etat laïque: Rapports nationaux*, Madrid, 2015, 1, ivi ulteriori riferimenti bibliografici). E' peraltro inevitabile che sul tema confluiscono impostazioni culturali ed ideologiche affatto differenti. Si vedano, ad esempio, le precisazioni di G. Dalla Torre, *Considerazioni sull'attuale problematica in materia di libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 24/2014, 5 s.

⁵⁶ Sull'affievolimento dell'equazione separatismo-laicità, Folliero, *Diritto* cit., 127 s.

molteplici e diversificate istanze di protezione di cui, a tutt'oggi, sono anzitutto le istituzioni pubbliche a doversi fare rilevatrici ed interpreti.

Questa idoneità è invero sempre più in discussione.

Se infatti l'ormai assodata (per quanto variamente e problematicamente intesa) crisi dello Stato è crisi della sua capacità di rilevare e condurre ad unità i molteplici interessi sociali che insistono sul suo territorio e che su di esso premono, pur dall'esterno, allora questa crisi non può non ridondare su significato e valore di quella legge fondamentale su cui lo Stato stesso – in quanto appunto qualificato con in termini di “Stato di diritto costituzionale (sociale)” – è andato progressivamente edificandosi⁵⁷.

In secondo luogo – e correlativamente – a venire in rilievo è una fondamentale questione di indebolimento – sul piano tanto della validità che della normatività – della Costituzione e del parametro da essa rappresentato.

Per quanto ci riguarda più da vicino, questa notazione appare peraltro in certo modo prossima al rinnovato riscontro – pressoché pacifico in dottrina – del carattere compromissorio della Costituzione repubblicana. Un carattere che, come si è ulteriormente osservato, rende la nostra Costituzione composta da «elementi diversi non riducibili ad unità ma solo reciprocamente integrabili» e quindi «caratterizzata anche da tendenziale incoerenza, frammentazione (...) che le consente di prevenire e governare i conflitti sociali sottraendoli alle occasionali maggioranze politiche»⁵⁸.

L'osservazione non è di poco momento.

Essa da conto delle ragioni di sostanza che accompagnano e rafforzano la progressiva tendenza a riassorbire sempre e comunque, nel complessivo quadro di legalità costituzionale, interpretazioni, mutevoli e storicamente condizionate. Interpretazioni che quindi non sempre risultano univoche e coerenti, soprattutto nella concretezza degli approdi cui di volta in volta conducono.

In altri termini, questa osservazione spiega efficacemente il perché della imprevedibilità e finanche della volatilità di tali interpretazioni ovverosia del loro continuo susseguirsi e sovrapporsi, in quasi totale assenza di un comune minimo denominatore.

In effetti, è difficile non riconoscere che principi e regole costituzionali sono caratterizzati da un elevato grado di elasticità ed assumono un significato fortemente condizionato dalle circostanze politiche di un determinato momento storico. A tutt'oggi anzi questa elasticità è ancora più spiccata di quanto lo sia stata (o tale sia stata percepita) in passato, il che ha in particolare dato nuova linfa agli apporti creativi della giurisprudenza, anzitutto costituzionale,

⁵⁷ Prova ne sia la rinnovata attenzione di cui, in questo contesto, gode il tema della Costituzione c.d. materiale, che in questa più recente versione appare fortemente sospetta di alimentare un processo di decostruzione, a sua volta ancora tutto da decifrare. Si è così osservato, al riguardo, che si tratta di un concetto di Costituzione materiale che non funge da sostanziale sostegno alla Costituzione formale ma che, in un senso ben più pervasivo ed incidente, è del tutto contrapposta ad essa e tale da superarla («Si formulano tesi secondo cui oggi c'è una costituzione materiale diversa da quella tradizionale, e questa dovrebbe sovrapporsi alla costituzione formale: l'obiettivo è evidente, ed è quello della sostituzione della democrazia liberale enunciata dalla Costituzione con una democrazia di tipo diverso, senza più costituzionalismo, quindi una democrazia autoritaria. Queste tesi sono infondate: di costituzione materiale si può parlare seriamente solo come sostegno alla Costituzione, ma è ammissibile parlare di costituzione materiale (evidentemente cambiata rispetto a quella che sosteneva la Costituzione) per contrapporla al testo scritto e addirittura rivendicarne la priorità come sostanza rispetto alla forma, forma che dovrebbe cedere di fronte alle differenti visioni (negatrici della democrazia liberale) che si è espressa nella Costituzione scritta) dalle nuove forze politiche»: A. VITALE, *Diritto pubblico e forme del potere*, in Vitale - D'Angelo, *Diritto* cit., 69).

⁵⁸ «e questo è il suo punto di forza, che le consente di prevenire e governare i conflitti sociali sottraendoli alle occasionali maggioranze politiche»: A. Vitale, *Costituzione e ordinamenti confessionali. La relazione verticale*, in Folliero - Vitale, *Diritto* cit., 109.

sempre più propensa ad intervenire in funzione di supplenza rispetto ad un legislatore ritenuto troppo distratto e/o macchinoso⁵⁹.

Soprattutto, questa propensione sembra ora sempre meno suscettibile di venire ricondotta entro limiti apprezzabili, al punto da indurre forti riserve sulla possibilità stessa di rinvenire nel dato costituzionale un limite effettivamente invalicabile, sottratto cioè ad ogni intervento derogatorio, tanto del giudice che del legislatore (ovvero del potere politico).

Ancor più difficile sembra poi poter rappresentare la Costituzione quale «complesso coerente ed unitario, contenente un disegno di sviluppo e trasformazione della società» ben delineato ed efficace.

Come si vede, le cautele segnalate poc' anzi hanno buone ragioni a proprio sostegno.

Sicché, con queste premesse, affannarsi ad individuare (e coltivare), nella concretezza dell'esperienza giuridica, apprezzabili linee di coerenza costituzionale rischia seriamente di risultare operazione sterile e del tutto inutile.

Qui però può intervenire un ulteriore ordine di considerazioni. Considerazioni che certo sottendono una precisa opzione ideologica, la quale è a sua volta, com'è naturale, fortemente sospetta di venire smentita da quei fatti che in realtà pretenderebbe di conformare, e comunque in qualche modo tenuta a confrontarsi, per quanto criticamente, con essi.

Ci si può giovare cioè della convinzione per cui l'evoluzione dei principi costituzionali è cosa ben diversa dalla loro eversione⁶⁰ e, soprattutto, che (ri)costruire e proporre un ordito sistematico che ricomponga nell'unità della Costituzione formale l'attualizzazione di quei principi rimane esercizio non solo utile ma bensì doveroso⁶¹.

Si può cioè provare a recuperare, sul piano interpretativo ed alla luce di una rinnovata declinazione della positività giuridica⁶², quell'ideale di sviluppo pienamente democratico della società che la Costituzione stessa, nella sua oggettività, forse manca di restituire con pienezza e, soprattutto, con immediata puntualità di riscontri effettuali. Ma che certo non omette di indicare nelle sue essenziali, ineludibili, direttrici di fondo.

⁵⁹ Al riguardo rinvio, anche per le opportune referenze a G. D'Angelo, *Libertà religiosa e diritto giurisprudenziale. L'esperienza statunitense*, Torino, 2015.

⁶⁰ In effetti, si può forse ancora dubitare del fatto che la crisi dello scenario che ne ha visto la nascita e l'affermazione abbia travolto la plausibilità delle essenziali opzioni valoriali su cui il costituzionalismo è andato costruendosi, tra di esse includendovi (per quanto, si potrebbe dire, forzandone la vocazione originaria) la tutela dei diritti, quantomeno di quelli fondamentali. Evidentemente, ci si può aspettare una certa diversità di opinioni sulla natura di questi diritti, sulla loro effettiva estensione, sul livello minimo di tutela che per essi è legittimo attendersi ma rimane il fatto che la vera questione di fondo consiste nello stabilire previamente se «la lotta per i diritti» che «non è solo per riparare alle ingiustizie ma soprattutto per affermare la libertà» costituisca «un dovere del soggetto verso se stesso e verso la comunità»: T. E. FROSINI, *La lotta per i diritti. Le ragioni del costituzionalismo*, Napoli, 2011, ove si affiancano ai «diritti da custodire», di cui alla tradizione americana e francese, i «diritti da promuovere», che stanno sorgendo nelle società odierne, quale frutto dello sviluppo socio-economico.

⁶¹ Per una esplicita, persuasiva riproposizione del tema della «consapevolezza del proprio ruolo», cui è collegata la «dignità del giurista», G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma-Bari, 2013, 177 s.

⁶² «L'esigenza, avvertita in modo accentuato dagli ordinamenti costituzionali più evoluti, di fare spazio ad un «diritto per principi», implicante valori di giustizia materiale (e non solo formale o procedurale, come nelle norme fondamentali di competenza) – quali, ad esempio, i valori che corrispondono alle più elementari esigenze di rispetto per la dignità della persona umana o «diritti umani» – ha sollecitato la riflessione dei giuristi coevi per una revisione critica dei tradizionali parametri positivistic. Il diritto non è più preposto al solo compito di salvaguardare l'assetto sociale esistente (*servare societatem*), ma è altresì finalizzato al progresso materiale e spirituale di una comunità, per favorire lo sviluppo il più possibile completo delle persone; in tal senso, non è più pensabile e rappresentabile come una struttura statica, ma deve essere concepito come un *processo in continuo svolgimento*. Secondo questa prospettiva, il diritto che è stato solo «deliberato» o «posto» (*Ge-setz*), una volta per tutte, e che rimane fisso e immobile nella astratta maestà della legge, o «pietrificato» nel dato meramente letterale di una disposizione, non è veramente o integralmente «positivo»; come lo è, invece, il diritto che è capace di incidere sulla realtà sociale «formandola», o meglio ancora «conformandola» (o «performandola»: dall'inglese *performance*), sollecitandone cioè ed orientandone ogni possibile e coerente sviluppo»: S. Berlingò, *Diritto canonico*, Torino, 1995, 51-52 (corsivo testuale).

Direttrici dalla cui equilibrata messa in atto non è quindi possibile decampare.

E' in effetti proprio in ragione di una lettura sinergica e dinamico-evolutiva del dato costituzionale che principi e valori oggettivamente aperti quali – per limitarci ai profili che qui maggiormente ci interessano – quelli che si richiamano alla libertà religiosa, al principio supremo di laicità, alla democrazia pluralista, sviluppano le implicite potenzialità di trasformazione sociale di cui sono depositari⁶³. Mantenendo però ferme – in un equilibrio certo mutevole ma comunque non privo di riferimenti decisivi – le altrettanto doverose esigenze di neutralizzazione dei conflitti sociali e di tutela promozionale dei diritti cui pure sono orientati.

In questo senso, va certo riconosciuto che i fattori di crisi della tradizionale legalità costituzionale e l'andamento ondivago degli obiettivi politici costituzionalmente sorretti che ad essi consegue costituiscono dati di fatto che non possono essere liquidati sommariamente, come se riscontrarne la discontinuità costituzionale equivalesse di per sé ad espungerli dal mondo reale.

Ciò tuttavia non impedisce – ed anzi, per quanto sopra esposto, impone – di provare a ricomporre in un quadro unitario queste variabili di fatto. E conseguentemente ricercare e, del caso, segnalare ragioni, limiti e prospettive del perseguimento di nuovi equilibri, costituzionalmente sostenibili⁶⁴.

8.1 – Il ruolo pubblico delle religioni

Ora, tra i dati di fatto che esigono nuovi strumenti interpretativi e conseguentemente impongono di ricercare nuovi equilibri, anche costituzionali, si annovera l'assunzione, da parte delle religioni, di un sempre più significativo “ruolo pubblico”.

In quanto collegato al «rapido e improvviso mutamento della geografia religiosa di molte parti del mondo»⁶⁵ questo (invero non del tutto nuovo) ruolo delle religioni costituisce in effetti frutto, se si vuole indiretto, delle migrazioni odierne. Di conseguenza alimenta ed è a sua volta soggetto a contraddizioni sostanzialmente analoghe a quelle che, come si è visto, caratterizzano queste stesse dinamiche migratorie.

Certo, come si è accennato⁶⁶, la tendenziale universalità del messaggio religioso e (solo apparentemente all'opposto) la sua contestuale capacità di saldatura con le radici e le tradizioni culturali di popolazioni più circoscritte, consente alla religione di collocarsi utilmente nell'alveo dell'attuale dialettica tra locale e universale propria della globalizzazione

⁶³ «I principi di diritto assolvono una funzione di assoluto rilievo per il diritto ecclesiastico come per gli altri settori non codificati dell'ordinamento: essi, infatti, “danno sostanza a diritti e interessi” (Cass., sez. un. n. 16305 del 2013) e costituiscono il **quadro normativo di riferimento** in grado di colmare le lacune nella disciplina legislativa, di risolvere le antinomie, di fare “ordine” e “sistema”. Se si è potuto affermare che, in generale, i principi si prendono la rivincita sull'enfasi accordata al primato della legge, nel diritto ecclesiastico essi acquistano un significato ancora più forte. I principi soltanto, infatti, consentono all'operatore del diritto un approccio alla regolamentazione della materia non più come a un insieme slegato di norme, ma come a un corpo organico, un “sistema”; agevolano una lettura tendenzialmente ordinata di una mole di fonti spesso eterogenee e ondivaghe; sono di guida nella ricerca di un quadro di “compatibilità costituzionale” per le norme che hanno costituito la struttura portante della legislazione ecclesiastica negli anni del fascismo (...) per mezzo di una loro esegesi costituzionalmente orientata. L'assetto complessivo dei principi, quale risulta dalle loro connessioni e dal bilanciamento che l'interprete è chiamato a operare in questa materia, concorre a delineare l'architettura del diritto ecclesiastico, che non è statica ma evolve anch'essa e si modifica nel tempo, al pari dei principi, in parallelo all'evoluzione e ai cambiamenti della società, dei costumi e dell'ordinamento nelle sue molteplici articolazioni (Corte cost. n. 138 del 2010)»: G. CASUSCELLI, *Il diritto ecclesiastico italiano “per principi”*, in ID. (a cura di), *Nozioni di Diritto ecclesiastico*, 48 s. (grassetto testuale).

⁶⁴ E' quindi essenziale che si abbia ben chiaro quale sia l'effettiva portata di questo tentativo ricostruttivo, che non può certo pretendere di ammantarsi di una patente di oggettività né di un carattere di assolutezza ma si colloca piuttosto sul piano degli auspici, più o meno disinteressati che siano. E, in quanto tali, vanno costantemente monitorati quanto a coerenza e reale praticabilità.

⁶⁵ Ferrari, *Diritti cit.*, 11.

⁶⁶ Retro, sub par. 7 e note 54-55.

e mette a frutto la propensione della religione stessa a fungere da collante identitario e fattore di integrazione sociale.

Ma soprattutto, la dimensione pubblica delle religioni evidenzia l'inadeguatezza dei «tradizionali meccanismi di regolazione dei rapporti tra stati e religioni in tutto l'Occidente e, in particolare, in Europa», nel «rispondere alle nuove esigenze poste dalle trasformazioni della società contemporanea»⁶⁷.

In particolare, l'attuale propensione, accreditata ed assecondata, del fatto religioso a transitare dalla sfera privata a quella della politica, dell'economia, della cultura e, naturalmente, del diritto impatta problematicamente sulla tradizionale pretesa alla rigorosa distinzione tra gli ordini, rispettivamente, secolare e religioso.

A sua volta, questa sorta di rimescolamento di confini può venire colto (quantomeno) da un duplice angolo visuale⁶⁸.

Esso riguarda infatti tanto il piano della decisione politica che quello della sua esecuzione, con particolare riferimento a quegli specifici settori (oggettivamente) pubblici, sino a non molto tempo addietro ritenuti di pressoché esclusivo dominio del pubblico (soggettivamente inteso)⁶⁹.

E così, per un verso, le confessioni religiose (soprattutto, come vedremo, quelle tradizionali) traducono in termini politici l'impegno, anzitutto etico e religioso, a favore dell'accoglienza dei migranti⁷⁰. Anche in ragione della autorevolezza delle posizioni che sostengono⁷¹, esse si pongono infatti non tanto e non solo come contraddittori qualificati delle istituzioni pubbliche ma talora come loro supplenti⁷².

⁶⁷ Ferrari, *Diritti* cit, ivi.

⁶⁸ Più diffusamente, e per le opportune specificazioni, rinvio a G. D'Angelo, *Il pluralismo religioso e confessionale: la difficile ricerca di un modello interpretativo convincente* in *Diritto e religioni*, n. 1/2009 (7), 320 s.

⁶⁹ Occorre peraltro guardarsi dalla (fuorviante) idea per cui siano solamente gli ordinamenti secolari a subirne l'impatto, essendo piuttosto da ritenere che a venire chiamate a ricalibrare ragioni e significato della propria azione e finanche a ripensare al proprio diritto siano le stesse Chiese e confessioni religiose stabilite, come ho avuto modo di evidenziare, con riferimento ad uno specifico ambito regolamentativo, in G. D'Angelo, *La «irriducibile tipicità» del diritto canonico nella dinamica della attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a partire dalla riforma dei delicta graviora*, in *Revista Critica de Derecho Canónico Pluriconfesional*, n. 1/2014, 97 s.

⁷⁰ Per un dettagliato resoconto di questi interventi, P. Cavana, *Confessioni religiose, pluralismo e convivenza: osservazioni sulla recente esperienza italiana*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie* cit., 197 s., in particolare sub note 4-7 e 9-10. Secondo l'Autore (ivi, 198), rivolgendosi alle stesse strutture ecclesiastiche, la Chiesa cattolica, con i ripetuti appelli di Papa Francesco, «sta ponendo come priorità per gli stessi credenti l'impegno per la costruzione di una società multietnica e plurireligiosa. Non si tratta di un'opzione scontata né indolore all'interno delle comunità cristiane, poiché sembra suggerire un approccio alla complessità fondato non tanto sull'affermazione della propria identità culturale e di fede in una società sempre più secolarizzata, come è stato negli ultimi pontificati, ma su una funzione di supplenza emergenziale – sorretta da un forte dinamismo missionario – delle istituzioni civili nell'affrontare gli effetti più drammatici della globalizzazione, ossia l'impoverimento progressivo di estese fasce della popolazione e l'accoglienza di masse crescenti di immigrati e rifugiati da paesi stranieri, spesso portatori di tradizioni e valori molto diversi da quelli europei. Bisogna infatti ricordare che i flussi migratori che attraversano oggi l'Europa sono il frutto di precise decisioni politiche assunte anche a livello europeo, che hanno reso i paesi rivieraschi del Mediterraneo zone di transito e di approdo verso i paesi del Nord del continente europeo, affamati di manodopera a basso prezzo».

⁷¹ Un'autorevolezza, beninteso, suffragata dal senso profondamente umanitario e convincente di queste posizioni. L'Europa «delle banche e degli spregiudicati mercati finanziari dell'Eurozona», non può quindi che plaudire «al discorso di Francesco che condanna la sostituzione del profitto all'uomo come fine dell'attività economica delle banche e dei mercati finanziari»: Folliero, *Migrazioni* cit., 191.

⁷² Questa progressione concettuale non è così piana ovvero priva di ricadute sistemiche significative come potrebbe diversamente apparire di primo acchito. Ed infatti, si è osservato che «Una simile funzione di supplenza, richiesta alle strutture ecclesiali, esigerebbe quanto meno di essere accompagnata da un complessivo progetto delle istituzioni nazionali ed europee, tuttora sostanzialmente assente, in grado di programmare con lungimiranza e di governare un fenomeno epocale ormai sistemico, non più emergenziale, destinato a mutare il volto del continente. Però su un punto non vi possono essere dubbi: dalla caduta del muro di Berlino (1989) ad

Per altro verso, gli enti ecclesiastici e religiosi contribuiscono, (anche qui, come vedremo, in maniera diversificata ma comunque significativa) al migliore svolgimento di quelle attività di assistenza e di integrazione sociale (anche) degli stranieri che sono messe in campo in ossequio al principio della sussidiarietà orizzontale⁷³.

8.2 – Libertà religiosa individuale e libertà religiosa collettivo-istituzionale

Questo contributo delle religioni costituisce una risorsa da non sottovalutare lungo la direzione della implementazione di una effettiva cultura della convivenza e quindi della più coerente adozione e messa in regime di politiche e azioni giuridiche dedicate.

Ciò però non toglie che i fenomeni sottostanti siano altamente problematici e vadano, di conseguenza, valutati senza enfasi e con una giusta dose di equilibrio.

Si consideri ad esempio l'impatto che simile investimento sulle potenzialità ricompositive di alcune forme di manifestazione qualificata del fatto religioso organizzato dispiega sullo stato dei rapporti tra le due dimensioni, rispettivamente individuale e collettiva, della libertà religiosa.

Il tema è invero risalente ed in certo modo connaturato alla peculiarità della stessa esperienza religiosa ovvero alla sua naturale propensione a transitare dal piano della fede individuale a quello della sua condivisione comunitaria.

Piuttosto le attuali emergenze della società multireligiosa e multiculturale rischiano di alterare equilibri, che possono sinora apparire abbastanza consolidati.

A tale proposito, merita evidenziare che se, in linea di principio, la tutela del gruppo è figlia di una sua considerazione quale luogo qualificato entro il quale si svolge la personalità dell'individuo (art. 2, comma 2, Cost.) è ben possibile che il gruppo stesso assuma un tale livello di consistenza ed istituzionalizzazione da consentirgli di porsi innanzi all'ordinamento come titolare di diritti ed interessi suoi propri, in quanto tali autonomi dai diritti e dagli interessi di quanti ad esso appartengano.

Non sempre quindi v'è coincidenza tra bisogni e interessi fatti valere individualmente e bisogni ed interessi fatti valere collettivamente, e ciò anche quando entrambi parrebbero convergere sulla base della dichiarata credenza nello stesso messaggio di fede. Ne consegue che queste due forme di manifestazione della libertà religiosa possono entrare in conflitto tra loro e indurre l'ordinamento giuridico a prendere posizione rispetto alla preferenza da accordare all'una a discapito dell'altra.

Nonostante le apparenze, la decisione di casi siffatti non è però agevole, dal momento che a venire in questione sono posizioni giuridiche contrapposte ma altrettanto costituzionalmente tutelate ovvero, appunto, da un lato, la libertà religiosa individuale (la tutela, quindi, della persona e dei suoi diritti fondamentali), dall'altro l'autonomia del gruppo confessionale, che altro non è se non una forma qualificata della stessa libertà religiosa (nella sua dimensione collettiva ovvero collettivo-istituzionale).

oggi, le confessioni religiose da elemento divisivo di conflitto tendono sempre più ad essere considerate dagli ordinamenti come fondamentale risorsa e fattore di convivenza e di integrazione sociale e culturale. E' in questa direzione che guarda l'Europa, come risulta chiaramente dall'art. 17 TFUE, nel quale l'Unione europea si è impegnata a mantenere con le chiese e le comunità religiose un dialogo aperto trasparente e regolare, riconoscendone «l'identità e il contributo specifico». Ed ancora, «Lo Stato e la sua legislazione interna dovrebbero accompagnare, ossia governare – non ostacolare – questi processi (...)»: P. Cavana, *Confessioni* cit., 199-200.

⁷³ Cfr., più di recente, G. Cimbalo, *Solidarietà, partecipazione e convivenza nella diversità dello spazio europeo*, D. Milani, *Assistenza sociale, partecipazione e riconoscimento della diversità culturale e religiosa*, entrambi nel volume a cura di A. Castro Jover, *Asistencia social, participación y reconocimiento de la diversidad. Un estudio comparado entre Alemania, España, Francia e Italia*, Tricase, 2015, rispettivamente 13 s. e 117 s.; F. Balsamo, *La promozione della convivenza nell'ordinamento giuridico italiano*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie* cit., 243 s.

Certo, le possibili soluzioni debbono molto al modo col quale ogni singolo ordinamento riguarda il rapporto tra personalismo e pluralismo sociale ma pare di poter sostenere che, nel nostro caso, il valore democratico delle formazioni sociali ne impedisca una soccombenza acritica e sistematica. Nel contempo, però, è la stessa democrazia pluralista ad impedire forme di irrigidimento e di ipervalutazione dei profili istituzionali che si risolvano in danno dell'individuo⁷⁴.

Su tali basi, si è in effetti generalmente portati a ritenere che l'autonomia doverosamente riconosciuta al gruppo religioso non possa comunque tramutarsi in una lesione dei diritti fondamentali dell'individuo⁷⁵.

Il fatto è che questa conclusione apparentemente pacifica e lineare sconta non poche difficoltà, nel passaggio dalla declinazione del principio alla sua applicazione pratica. Difficoltà che, ad oggi, appaiono incrementarsi.

Ciò fondamentalmente, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, per il fatto che, come si è accennato, proprio la conformazione in senso multireligioso e multiculturale del tessuto sociale, che deriva dai flussi migratori, ha reso viepiù stringente la pretesa del *civis-fidelis* ad orientare i propri comportamenti sociali in aderenza alle prescrizioni della propria credenza di fede ed in deroga a quelle che normalmente gli si imporrebbero in ragione del suo essere (più semplicemente?) *civis*. In questo modo, la fede religiosa diviene elemento costitutivo ed irrinunciabile della propria identità⁷⁶ mentre il ruolo di orientamento dei comportamenti sociali di cui il gruppo è depositario ne risulta notevolmente rafforzato.

In secondo luogo, a rimettere in discussione gli equilibri interni alla libertà religiosa è il fatto che il protagonismo sociale del gruppo (ovverosia, nello specifico, la sua accennata inclusione nelle politiche di gestione delle emergenze legate ai flussi migratori) va di pari passo con il suo accreditamento nei confronti delle istituzioni pubbliche. Le quali quindi, a loro volta, hanno tutto l'interesse a valorizzare la funzione coesiva e ricompositiva, ovverosia di neutralizzazione delle tensioni sociali, che il gruppo è in grado di dispiegare nei confronti degli individui che ad esso appartengono.

In effetti, l'esistenza di una certa tendenza alla sopravvalutazione dei profili collettivo-istituzionali della libertà religiosa è fenomeno che gode di ampio riscontro in letteratura ed è, del resto, confermato da più di un indicatore. Tant'è che, come si è già accennato, non mancano opinioni secondo le quali più che dallo Stato i pericoli maggiori per la libertà religiosa sembrano, ad oggi, venire proprio dalle «agenzie sociali o gruppi di pressione che intendono colonizzare la società»⁷⁷.

8.3 – Il pluralismo religioso e confessionale

Alle criticità che attengono al rapporto tra dimensione individuale e dimensione collettivo-istituzionale della libertà religiosa vanno peraltro aggiunte quelle che hanno riguardo allo stato di (non) salute del pluralismo religioso e confessionale. O, se si preferisce, alla incompiuta attuazione dei principi di pluralismo, eguale libertà e non discriminazione delle forme di manifestazione del fatto religioso organizzato.

⁷⁴ Cfr. S. Berlingò, *Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 6/2014, che, in particolare sub nota 3, segnala – con i richiami bibliografici cui si rinvia – «il confronto instauratosi, anche di qua e di là dell'Atlantico, fra l'indirizzo radicalmente attestato a difesa della libertà di coscienza individuale, pure all'interno dei gruppi religiosi, e quello inteso a graduarne la rilevanza "ponderandolo" con il rispetto dell'autonomia dei gruppi medesimi».

⁷⁵ Per un quadro d'insieme, ci si limita a richiamare C. Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Torino, 2015, 161 s.; 171 s..

⁷⁶ Più diffusamente, sul punto, G. D'Angelo, *Dignità della persona e tendenza religiosa tra pubblico e privato: verso un nuovo equilibrio?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1/2013, 183 s.

⁷⁷ retro, sub nota 5.

L'osservazione è, per vero, già stata affacciata, incidentalmente, nel corso delle pagine precedenti, laddove si è segnalato che il ruolo pubblico delle religioni appare essere prerogativa di quelle peculiari forme organizzative che godono di maggiore radicamento e seguito sociale.

Sono infatti pressoché esclusivamente queste ultime a rientrare nel ristretto novero delle confessioni religiose ammesse a stipulare (ricavandone benefici non indifferenti, primo fra tutti l'ammissione al c.d. sistema dell'otto per mille) un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'art.8, comma 3, Cost⁷⁸. Tanto da autorizzare la dottrina più sensibile a lamentare che «Il terzo comma dell'art. 8 (combinato con il secondo dell'art. 7) ha finito, quindi, per dar luogo ad un ordinamento settoriale, limitato alle confessioni del ceppo giudaico-cristiano, ritenute “sicure” e già dotate di un “armonico inserimento nella società nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi della Repubblica”»⁷⁹.

Allo stesso modo, sono queste confortanti espressioni del fatto religioso organizzato a venire incluse nel circuito della sussidiarietà orizzontale ed a godere delle opportunità, in termini di risorse economiche e materiali, che ne conseguono⁸⁰.

Ma v'è di più, giacché lo status di confessione con intesa tende progressivamente a porsi quale criterio selettivo di ammissione ai meccanismi di tutela promozionale della libertà religiosa previsti dal diritto comune⁸¹.

⁷⁸ Per le sue peculiarità, può non risultare sintomatica la vicenda affrontata, più di recente da Corte costituzionale, n. 52 del 2016, che ha deciso in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ovvero, più precisamente, della giurisdizione amministrativa) la controversia relativa al c.d. “*affaire dell'UAAR*” (S. Berlingò, *L'affaire dell'U.A.A.R.: da mera querelle politica ad oggetto di tutela giudiziaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 4/2014). In buona sostanza, secondo il Giudice delle leggi, spetta al Consiglio dei Ministri valutare l'opportunità di avviare trattative con una determinata associazione, al fine di addivenire, in esito ad esse, alla definizione, su base bilaterale, di una speciale disciplina dei reciproci rapporti (ex art. 8, comma 3 della Costituzione). In particolare, della eventuale decisione di non avviare le trattative il Governo può essere chiamato a rispondere politicamente di fronte al Parlamento, ma non in sede giudiziaria. Non spettava perciò alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, affermare la sindacabilità di tale decisione ad opera dei giudici comuni (nel caso di specie, si tratta della richiesta di venire ammessa alla stipula dell'Intesa formulata dall'Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti (UAAR, appunto). La decisione del Governo di non ammettere l'Unione, era stata impugnata innanzi al giudice amministrativo, che tuttavia aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, in considerazione della natura politica del diniego impugnato. Di contro, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6083 del 2011, aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo diversamente che la scelta relativa all'avvio delle trattative presentasse i tratti tipici della discrezionalità valutativa come ponderazione di interessi. Di qui il ricorso governativo alle Sezioni Unite di Cassazione, che respingevano il ricorso, affermando che l'accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell'istante come confessione religiosa costituisce esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione, come tale sindacabile in sede giurisdizionale, e l'ultimativo ricorso alla Corte costituzionale, per conflitto di attribuzioni rispetto al potere giudiziario, deciso nel senso già indicato. Invero, quanto si evidenzia nel testo, prescinde da questa particolare vicenda. Si veda infatti, ad esempio, F. Alicino, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni “altre” e degli ateismi*, Bari, 2013, partt. 93 s., ivi gli opportuni riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

⁷⁹ Così, richiamando il d.m. interno, 20 aprile 2007, *Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione*, N. Colaianni, *Le intese nella società multireligiosa: verso nuove disuguaglianze?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 19/2012, 8, ove, appunto si osserva che «Da esso rimangono esclusi i “nuovi culti” e, in particolare, le comunità islamiche: queste vengono viste prima di tutto come problema di ordine pubblico e ad esse va riservata tanta libertà religiosa quanta è compatibile con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza».

⁸⁰ M.C. Folliero, *Enti religiosi e non profit tra Welfare State e Welfare Community. La transizione*, Torino, 2002.

⁸¹ Salvo incappare, talora, nelle più che prevedibili censure della Corte costituzionale. E' così, in particolare, per Corte costituzionale n. 63 del 2016, che dichiara la parziale illegittimità costituzionale della Legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, sul governo del territorio, come modificata dalla Legge regionale Lombardia n. 2 del 2015, sostanzialmente rilevando la sostanziale distonia rispetto ai principi costituzionali – trattasi in particolare del principio di laicità, ed in questo alveo dei principi di cui agli artt. 19 e 8, commi 1 e 2, ed altresì del criterio di riparto delle competenze Stato-Regioni siccome delineato dall'art. 117, comma 2, lett. c) Cost. –

Con queste premesse, il principio costituzionale della bilateralità necessaria nei rapporti tra Stato e confessioni religiose⁸² risulta esposto ad una significativa torsione funzionale e contenutistica.

«Accanto alla poco riuscita valorizzazione identitarie di ciascuna Confessione religiosa» – si è così osservato – «le Intese-fotocopia che vedono la luce ripropongono un metodo differenziato di riconoscimento dei gruppi religiosi da parte dello Stato». Invero, «L'architettura odierna delle relazioni ecclesiastiche mostra il livello più elevato presidiato dalla Chiesa Cattolica e dalle Confessioni Intesizzate. Dei due gradini sottostanti, quello intermedio, resta appannaggio dei gruppi riconosciuti come associazioni religiose attraverso la legge sui “*culti ammessi*” del '29. Infine, vi è una base che le ondate migratorie crescenti hanno reso larga, eterogenea e affollata. Qui si raccolgono le religioni che si autodefiniscono tali all'insaputa dello Stato, e che perciò, al suo interno, devono muoversi con la circospezione, ma anche con la libertà delle associazioni non riconosciute di diritto comune. Né più né meno come i partiti e i sindacati». Di più, «i criteri che assegnano ai gruppi religioni l'una o l'altra posizione del sistema e ne controllano i meccanismi di scorrimento interno, sono opinabili e evanescenti, a cominciare da quelli che fanno leva sulla nozione e qualifica di “confessione religiosa”»⁸³.

Il che non sembra esattamente conforme a direttrici costituzionali che – dimensione individuale della libertà religiosa a parte – vorrebbero coniugare, in un quadro di peculiare sensibilità nei confronti della molteplicità delle forme di manifestazione del fatto religioso organizzato, la tutela promozionale delle differenti identità religiose (soprattutto ma non esclusivamente attraverso il meccanismo delle intese), l'affermazione della eguaglianza nella libertà (precipuamente attraverso il diritto comune unilaterale) delle confessioni, la garanzia della non discriminazione di enti ed istituzioni in ragione del loro carattere ecclesiastico e del fine di religione o di culto.

8.4 – La riconfigurazione del principio giuridico di laicità

La stessa dottrina non ha peraltro mancato di rilevare come l'attuale curvatura assunta dal principio di bilateralità sia sintomatica di un progressivo allontanamento dal modo di intendere presupposti e significato del principio supremo di laicità dello Stato⁸⁴. Allontanamento in cui gioca larga parte quella stessa Corte costituzionale che ne aveva dedotto esistenza e valore dalla “fortezza quadrilatero” costituita dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.. Individuandone di conseguenza il nucleo essenziale in una condizione (non già di indifferenza dello Stato nei confronti della religione ma bensì) di «salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo religioso e culturale»⁸⁵.

Invero, a tutt'oggi, può agevolmente convenirsi sulla conclusione per cui la laicità viene a declinarsi, al ribasso, quale (mera) «*aconfessionalità* o *non confessionalità*», intendendosi questo differente carattere come «equidistanza da tutte le religioni e non ingerenza negli affari interni delle Confessioni», che consente allo Stato di «riservare trattamenti giuridici differenziati alle Chiese più rappresentative dell'identità storica e culturale del Paese»⁸⁶.

del regime discriminatorio introdotto a danno delle confessioni prive di intesa per riguardo alla pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi.

⁸² Per il quale rinvio a D'Angelo, *Repubblica* cit., ivi gli ulteriori riferimenti bibliografici.

⁸³ Folliero, *Diritto* cit., 153.

⁸⁴ Ad essa (si vedano, tra l'altro le decisioni del Giudice delle leggi citate alla nota immediatamente precedente) viene imputata, soprattutto, la neutralizzazione del principio di non identificazione, che a sua volta va annoverato tra i principali corollari del principio giuridico di laicità: Folliero, *Diritto* cit., 151.

⁸⁵ Corte cost., sent. n. 203 del 1989, in cui peraltro si riconosce la legittimità costituzionale delle norme pattizie che disciplinano l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

⁸⁶ Così ancora, Folliero, *Diritto* cit., ivi (corsivo testuale). Rende con particolare efficacia il senso di questo arretramento, Vitale, *Corso* cit., 178-179, che così si esprime a commento di Corte cost. n. 329/1997 (laddove questa assume che dall'enunciazione del principio di laicità deve dedursi che «la Costituzione esclude che la

Il che sembra quasi ribaltare le ragioni che avevano già indotto altra autorevole dottrina a sottolineare, stante il quadro normativo vigente, la “vacuità” della laicità italiana⁸⁷.

9. – L’ambiguo potenziale della Costituzione e le variabili politiche. Tra crisi di risorse e bisogno di sicurezza

Peraltro, questo oggettivo arretramento nel modo di intendere il principio giuridico di laicità e le direttrici di senso che ne concretano il significato in termini di tutela di specifiche situazioni giuridiche soggettive e quindi contribuiscono a delinearne la sostanza prescrittiva è figlio di processi di più ampia portata e come tale è suscettibile di venire valutato.

Vi sono sottesi, ad esempio, meccanismi e finalità che attengono più profondamente all’attuale modo di porsi delle istituzioni pubbliche riguardo allo svolgimento dei compiti che le sono stati tradizionalmente attribuiti in via pressoché esclusiva (grosso modo⁸⁸ proprio le attività di interesse generale di cui all’art. 118, comma 4, Cost.) e che ora non possono più partecipare di questa esclusività.

Ma, soprattutto, il carattere regressivo dell’attuale laicità italiana è frutto non secondario di una stagione politica e giuridica in cui i diritti, anche fondamentali, paiono irrimediabilmente destinati a scontare le difficoltà derivanti da contingenze sociali e politiche che, inizialmente declinate in termini emergenziali, vanno vieppiù assumendo una ben diversa connotazione strutturale.

Tra queste, un paio meritano di venire ricordate in questa sede per la loro immediata incidenza sull’approccio alla questione migratoria.

religione possa essere considerata strumentalmente rispetto ai fini dello Stato»): «Viene così rifiutato il modello dello Stato *confessionale*: ma quand’è che uno Stato è qualificabile come *confessionale*? Al di là della mancanza di univocità e precisione di questa espressione adoperata per lo più in chiave polemica, si può dire genericamente che uno Stato è confessionale quando è strettamente collegato con una particolare religione e quindi con un particolare gruppo religioso, come avveniva in Europa nell’*antico regime* e come accade ancora oggi in alcuni Stati islamici. Così il principio viene ridicolizzato: proclamare solennemente come principio supremo quella che è una normalissima e ineludibile conseguenza del principio democratico ci pare un’offesa all’intelligenza ed una presa in giro. E questa sensazione sgradevole viene rafforzata se si passa agli ulteriori corollari che la Suprema Corte ritiene – sempre con grande solennità, come se stesse enunciando rivoluzioni – di dover trarre dal principio di laicità. Da questo principio, invero, deve dedursi che *«l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità»* nei confronti delle confessioni religiose, *«senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un’altra di esse»* (Corte cost. n. 508/2000). Ma viene subito poi fatta una precisazione per questa laicità *all’italiana*: la equidistanza e l’imparzialità dello Stato si riferiscono solo alle leggi unilaterali (...), mentre alla luce del principio derivante dagli artt. 7, comma 2, ed 8, comma 3, della Costituzione deriva *«la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica (...) e con le confessioni diverse da quella cattolica (...)»* (corsivo testuale).

⁸⁷ «In questo quadro, la qualifica di Stato «laico» inopinatamente attribuita alla Repubblica italiana, mostra tutta la sua vacuità, esprimendo l’ordinamento italiano un diritto comune liberale, che però non si applica alle confessioni religiose, rette da un diritto, spesso in vario modo concordato, ma divenuto sostanzialmente restrittivo, paragonato al diritto comune. Uno Stato «laico» così organizzato non mostra di avere a cuore le varie confessioni e somiglia, in qualche modo, a quella III Repubblica francese, della cui laicità non si poteva avere dubbi»: così, nell’avvertenza al volume, F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2002. Invero, l’illustre studioso lamentava il fatto che, nel corso del tempo, il diritto ecclesiastico «da settore particolare e, in vari sensi, privilegiato, dell’ordinamento giuridico» fosse «diventato per le confessioni religiose, a cominciare dalla Chiesa cattolica, un diritto privilegiato *in peius*, sia che si tratti del più volte rimaneggiato riconoscimento della personalità giuridica degli enti confessionali, sia che riguardi il riconoscimento dell’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio» (corsivo testuale).

⁸⁸ Non si tratta invero di concetti – e realtà – in tutto sovrapponibili, dal momento che sembra preferibile ritenere che debba ancora distinguersi tra attività di interesse generale e servizi stricto sensu pubblici: C. Marzuoli, *Sussidiarietà e libertà*, in G. Cimbalò e C. J. Alonso Perez (a cura di), *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture le regole della collaborazione con enti confessionali*, Torino, 2005, 155 s.

La crisi economico-finanziaria, innanzi tutto⁸⁹.

Essa ripropone all'attenzione dei cittadini, prima ancora che degli studiosi, il tema della sostenibilità economico-finanziaria dei diritti ed è spesso assunta a (sin troppo comoda) causa della dissoluzione del tradizionale modello di *Welfare*. E che poi, per quanto ora maggiormente ci interessa, induce la parte più esposta della società (ma, forse, non solo essa) a guardare all'immigrazione come ad un fattore di ulteriore impoverimento e messa in pericolo (di quel che resta) dei diritti sociali.

V'è poi, altrettanto decisivo, il bisogno di sicurezza.

L'esigenza, cioè, di neutralizzare l'impatto, in termini di maggiore esposizione a fenomeni di terrorismo e fanatismo religioso ed ancora di diffusione della delinquenza comune, che, anche in questo caso, si ritiene essere direttamente proporzionale al progressivo incremento dei flussi migratori in entrata.

Crisi economico-finanziaria e bisogno di sicurezza sono in effetti fattori sempre più decisivi nell'attuale conformazione dei diritti, anche fondamentali⁹⁰. Altrettanto è a dirsi riguardo al senso di marcia che le attuali soluzioni della questione migratoria vanno assumendo. Con l'ulteriore rilievo per cui queste variabili – e gli obiettivi politici che vi sono connessi – tendono, come accennato, ad abbandonare il terreno della emergenza per collocarsi su quello della normalità. E persino ad elevarsi al livello della legalità costituzionale⁹¹.

⁸⁹ Per le ricadute ecclesiasticistiche, anzitutto, Folliero, *Enti* cit., nonché, con più specifico riferimento ad ambiti particolari ovvero, rispettivamente, in rapporto al nuovo ruolo degli edifici di culto, alle dinamiche della sanità pubblica ovvero all'inclusione, ivi, degli enti ecclesiastici ospedalieri, nonché al sistema di finanziamento pubblico delle confessioni, F. Botti, *Edifici di culto e loro pertinenze, consumo del territorio e spending review*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 27/2014, e C. Elefante, *Le attività diverse degli enti ecclesiastici nel sistema del Welfare sostenibile*, nel volume a cura di G. Ziccardi Capaldo, *Globalizzazione e pluralità delle fonti giuridiche: un duplice approccio*, Napoli, 2012, 505 s.; Ead., *Enti ecclesiastici ospedalieri, sanità pubblica e spending review*, Torino, 2014.; Ead., *Il finanziamento delle confessioni religiose al tempo della crisi: il caso dell'otto per mille*, in *Jura & Legal Systems*, Rivista telematica del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università di Salerno, www.rivistagiuridica.unisa.it/index, n. 2 (2015).

⁹⁰ Cfr. Panizza - Consorti - Dal Canto, *Libertà* cit.

⁹¹ Valga ad esemplificarlo l'inserimento in Costituzione del principio del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.). In termini generali, la (relativa) facilità con la quale si pensa a modifiche della Costituzione formale sembra procedere di pari passo con la tentazione a farvi transitare obiettivi politici in certo modo transitori ma evidentemente ritenuti particolarmente significativi per l'azione di governo e quindi meritevoli di venire dotati di una peculiare doverosità. Cfr. N. Colaianni, "A CHIARE LETTERE - CONFRONTI", *I CARE: anche gli ecclesiasticisti nel loro piccolo si oppongono*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, http://www.statoechiese.it/images/stories/2016.5/colaianni.m_i_care.pdf, n. 17/2016, ove preliminarmente si osserva che «Il carattere puntuale delle revisioni è ormai una pagina sbiadita dei manuali universitari: infatti, nel linguaggio corrente si parla senz'altro di riforma, non di revisione, della Costituzione. E quello sul referendum oppositivo, il 138, è un altro articolo *vintage*, dal momento che a chiedere il referendum sono anche gli stessi parlamentari che hanno approvato la "riforma": per ottenerne una conferma dal corpo elettorale, formalmente non necessaria (dato che se chi si oppone alla revisione non chiede il referendum quella s'intende tacitamente approvata dal corpo elettorale) ma politicamente utile a dimostrare che il popolo è con il governo (...) Che le revisioni della Costituzione non debbano essere espressione di un contingente indirizzo di governo, e che quindi il referendum non debba trasformarsi in un plebiscito a suo favore o contro, è concetto confinato pur esso tra gli *odds and ends* dal nuovo costituzionalismo *à la carte*, che si fa strada all'insegna dell'"abbiamo i numeri". È la "monarchia del Numero", contro la quale metteva in guardia Tocqueville, che sostituisce "la superiorità della determinazione in sede di Costituzione di fronte alle effimere maggioranze parlamentari" (citazione sorvegliata: non è di un professorone, ma di uno dei "professorini" della Costituente, Aldo Moro)» (corsivo testuale). Sembra peraltro evidente che, così operando, non si fa altro che contribuire allo svuotamento dell'originario, pregnante, valore garantista della Costituzione, assecondando così un processo, per vero, già ampiamente in corso. Si tratta, quindi, per vedere la cosa da un diverso angolo visuale, di atteggiamento del tutto in linea con la contemporaneità (!).

Tuttavia, è sin troppo facile – e risulterebbe forse superficiale e lontano dalla realtà dei fatti – limitarsi a lamentare il carattere regressivo dell'attuale interpretazione in tema di diritti fondamentali (non solo) dello straniero.

Può invece risultare ben più produttivo evidenziare il carattere talora meramente strumentale del ricorso all'argomento securitario e/o economico-finanziario, isolarlo e quindi recuperare e valorizzare gli aspetti positivi di cui pure questi argomenti si compongono.

In effetti, non è di per sé un male che si acquisti coscienza del fatto che, da un lato, la gestione della cosa pubblica richiede comportamenti virtuosi anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza della spesa e che, dall'altro, la tenuta della democrazia non è poi così scontata come potrebbe sembrare di primo acchito ma abbisogna di essere difesa, non solo a parole. Ciò anche quando si discute di come affrontare la questione dei flussi migratori e le ulteriori ad essa connesse.

Nel contempo, va riaffermato il principio per cui crisi di risorse e bisogno di sicurezza non costituiscono, di per sé, validi motivi per sottrarsi ai doveri di accoglienza e di integrazione sociale che derivano dalla riconosciuta centralità costituzionale della persona umana.

Occorre piuttosto prendere atto della circostanza per cui questi (così come altri) fattori di crisi vanno assunti in una più ampia dimensione prospettica.

In particolare, quanto alla gestione "emergenziale" dei flussi occorre pur considerare che, in questo campo particolarmente, si gioca molto del destino dell'integrazione europea⁹².

Quanto poi alle questioni che derivano dalla connotazione multireligiosa e multiculturale del tessuto sociale, occorre ribadire che esse richiedono uno sforzo interpretativo e concettuale non indifferente, che si traduce anzitutto nel superamento di una certa ritrosia ad immaginare risposte elastiche e non preconcepite e nella conseguente disponibilità per soluzioni che tendano a riunire le singole prescrizioni costituzionali, pragmaticamente ed in maniera meno ideologica, in una rinnovata visione sistematica⁹³.

Soluzioni equilibrate, quindi, che mirino a rimuovere situazioni di ingiustificato privilegio⁹⁴ e siano scevre da forme di obliterazione di alcuni degli interessi in gioco a totale danno degli altri. Equilibrate e, merita ammetterlo, di necessità graduali⁹⁵.

Tutto ciò non può non comportare un rinnovamento dello strumentario concettuale a disposizione (non solo) dello studioso⁹⁶. Che in ogni caso deve mantenersi vigile nel

⁹² Si veda retro, sub nota 14.

⁹³ Rinvio più diffusamente, sul punto, a D'Angelo, *Diritti* cit., 180-181.

⁹⁴ Preso atto del fatto che «Si va perciò verso una società frammentata, che seppellisce nel passato l'idea stessa di religione prevalente o maggioritaria, privilegiata», si è così osservato che «dalle istituzioni, per sostituirla con un mercato del religioso quanto mai aperto, fino al punto da spingersi verso l'assenza dalla religione. Nel mercato e nella concorrenza, piuttosto che nella lotta per l'affermazione del principio di laicità, si trovano oggi le ragioni profonde che rendono necessario garantire, ad esempio, la laicità della scuola, il divieto di simboli religiosi negli uffici pubblici e in generale l'esigenza di una legislazione positiva i cui contenuti nello specifico sono stati individuati, sia pur sommariamente, nelle pagine precedenti. Queste esigenze non possono che riflettersi in una riformulazione dei contenuti di una nuova legislazione sulla libertà religiosa, non più sommatoria di prerogative e privilegi per le confessioni, ma segno di una visione laica e separatista della libertà religiosa che porti anche al ridimensionamento dei privilegi da sempre accordati alle confessioni religiose. L'appartenenza religiosa e il bisogno di praticare uno o nessun culto costituiscono ormai uno dei fattori dinamici della nostra società e tra i tanti c'è un obiettivo certamente non conseguibile: ritornare al passato e quindi in Italia alla netta prevalenza della confessione cattolica. Ciò non è possibile, neanche mediante la riscoperta dei cosiddetti "valori tradizionali" delle popolazioni che vivono sul territorio di una qualsiasi parte del paese»: Cimbalò, *Il diritto* cit., 45-46.

⁹⁵ Anche in questo caso, mi sembra opportuno rinviare a G. D'Angelo, *Neutralità delle istituzioni e neutralizzazione dello spazio pubblico nel caso dei simboli religiosi. Frammenti ricostruttivi nella prospettiva del diritto ecclesiastico comparato*, in *Diritto ecclesiastico*, n. 3-4/2008, 489 s.

⁹⁶ Si iscrive dichiaratamente in questa dimensione finalistica la teorizzazione del diritto interculturale, quale ipotesi di «costruzione di un lessico giuridico utile a strutturare il dialogo politico nelle democrazie a composizione multiculturale e/o cosmopolite. In altre parole, il diritto interculturale punta a elaborare un vocabolario – le parole, le categorie, i concetti – per poter superare le barriere della differenza culturale e che sia

segnalare le deviazioni costituzionali più significative ed intollerabili ed impedire, per quanto è nelle proprie prerogative, che quei fattori di crisi si traducano in un inammissibile svuotamento delle posizioni giuridiche soggettive tutelate, nella loro proiezione dinamica ed evolutiva, dalla Costituzione repubblicana⁹⁷.

Anche in questo caso, la densità contenutistica della nostra Costituzione ne sostanzia la straordinaria attualità. Il suo carattere compromissorio può infatti rivelarsi – a conti fatti, se correttamente inteso – una straordinaria opportunità per un rinnovamento ragionato e paziente⁹⁸. E quindi non solo condivisibile ma effettivamente condiviso.

10. – Osservazioni di sintesi e di prospettiva

Il quadro generale che si è appena tracciato conferma l'importanza del fattore religioso ai fini di una più approfondita comprensione del fenomeno migratorio e delle sue innumerevoli problematicità.

Invero, come si è visto, la religione assume, più o meno strumentalmente, un ruolo di rilievo tra i fattori che stanno alla base delle migrazioni attuali, così come della complessificazione delle istanze di protezione che provengono dalla società. Una società che in effetti, anche grazie ai flussi migratori, appare sempre più frammentata ed irriducibile ad unità.

Analogamente, il fattore religioso rappresenta testimonianza significativa delle difficoltà e delle contraddizioni di fondo che, in rapporto a tale (non più così nuovo) stato di fatto, caratterizzano l'attuale vicenda dello Stato costituzionale.

In particolare, queste emergenze trovano un significativo punto di coagulo nello stesso riconoscimento costituzionale della libertà religiosa.

Oggi infatti questo riconoscimento vive, amplificate, tutte le tensioni che derivano dalla peculiarità dell'esperienza che esso stesso è deputato a salvaguardare. Che gli derivano cioè dall'oscillare, costitutivo ma altamente problematico, della libertà religiosa tra la dimensione dell'individuo e quella della comunità di fede cui egli appartiene.

in grado di supportare i processi di integrazione propri appunto di una democrazia cosmopolita»: Ricca, *Sul diritto interculturale. Costruire l'esperienza giuridica oltre le identità*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 2009, 11 e, più ampiamente, Id., *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari, 2008. Di "estranimento del giurista" discorre, P. Consorti, *Conflitti cit.*, 18 s.; 42 s.

⁹⁷ Beninteso, uno degli snodi essenziali – probabilmente lo snodo essenziale – sui quali riposano le questioni affrontate nel testo risiede proprio nel fornire di plausibile concretezza il riferimento ai diritti umani ed al loro «gemello statale, i diritti fondamentali indicati dalle costituzioni». Invero, si è evidenziato che «L'aver sperimentato il discorso dei diritti in casa propria ha spesso condotto gli occidentali a voler esportare una versione provinciale della loro potenziale universalità. Essi hanno confuso le modalità di attuazione con il significato assoluto, scambiando l'universalità con l'identico a sé e trasformando la propria storia in un modello cosmopolitico. Tutto ciò ha provocato veri e propri disastri politico-antropologici, generando una profonda disaffezione delle popolazioni extra-occidentali rispetto al discorso dei diritti (...). Le migrazioni contemporanee trasferiscono quella dialettica sui diritti umani anche all'interno degli stati, mettendo in discussione il complessivo assetto dei rapporti tra autorità e libertà disegnato dallo scacchiere internazionale. La presenza degli *altri*, di persone di diversa cultura all'interno dei contesti nazionali occidentali genera una crisi interna nelle modalità di declinazione nazionalistica dei diritti umani. Il binomio 'uno stato/una cultura', per quanto artificioso e discriminante nei confronti delle stesse minoranze autoctone, tende oggi a perdere plausibilità (...). In questa condizione, scambiare le universalizzazioni storiche locali, le attuazioni dei diritti umani e costituzionali per il prototipo dei diritti umani stessi, per l'essenza inverata dei loro significati potenziali, rischia di aprire fronti di conflitto irrisolvibili e soprattutto di compromettere la fiducia nel potenziale universalizzante del discorso sui diritti»: Ricca, *Pantheon*, cit. 41-43.

⁹⁸ «E allora bisogna ragionare. All'irruenza della passione risponde la pazienza del diritto. Che anche nel deserto provocato da uomini trasformati in meccanismi di morte deve continuare – un po' come il pianista che all'indomani della strage ha trainato il suo pianoforte a coda davanti al "Bataclan" e ha suonato *Imagine* – a studiare gli strumenti costituzionalmente più idonei ad assicurare un ordinamento pacifico e rispettoso dei diritti umani: non in generale, ma come attributi di esseri umani concreti, con una loro identità cultural-religiosa e una cittadinanza storicamente determinate»: N. Colaianni, "A CHIARE LETTERE" - EDITORIALI, *Una prefazione nel contesto del 13 novembre*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 36/2015, 2.

A loro volta, queste tensioni si inquadrano perfettamente in uno scenario complessivo, nel quale è la Costituzione stessa a subire rilevanti trasformazioni, di forma e contenuto, che giungono al limite dello svuotamento della sue ineludibili direzioni di senso o, se si preferisce, del suo carattere identificante.

Con queste premesse, non è azzardato ritenere che il modo con il quale verrà ulteriormente affrontato e (si spera) risolto il nodo del valore costituzionale della libertà di religione e della sua intrinseca complessità possa essere assunto a sintomo significativo dello stato di soluzione (o non soluzione) della più ampia e comprensiva questione migratoria. Così come della reale plausibilità del senso di marcia che quelle soluzioni andranno percorrendo in futuro.

Abstract – Il contributo propone una lettura complessiva, in un’ottica giuridica, delle problematiche connesse agli odierni flussi migratori, valutandoli nella complessità dei relativi nessi ed interrelazioni sistemiche. In particolare, l’Autore si sofferma sulla condizione giuridica dei migranti, con particolare riguardo al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ed alla luce dell’importanza che la religione assume nelle odierne società multireligiose e multiculturali. Si evidenzia così come il ruolo pubblico delle religioni e il riconoscimento della libertà religiosa possano costituire fattori decisivi per una migliore gestione della questione migratoria. Allo stesso tempo però, da un lato, si sottolinea il carattere problematico di questi fattori e, dall’altro, si evidenzia che la loro effettiva incidenza è messa in discussione da nuove esigenze, legate alla crisi economica ed il bisogno di sicurezza. Invero, queste ultime sono alla base dell’affermarsi di una interpretazione regressiva del valore della Costituzione e dei diritti fondamentali ivi enucleati e garantiti.

The essay proposes an overall interpretation, from a legal perspective, of the issues induced by the contemporary migration flows, considering them in the complexity of their linkages and their systemic relationships. So, the Author particularly focuses on the legal status of the migrants, with special attention to the topic of the safeguard of their fundamental rights and liberties, and in the light of the importance of the relationships between law and religion in the contemporary multireligious and multicultural societies. By this way, the Author can point out that the public role of religion and the right to religious freedom could be decisive factors for a better solution of the migration issue. But, at the same time, he considers, on the one hand, that these factors are quite problematic and, on the other, that their real effect is still hampered because of the impulse of the new social needs, related to the economic crisis and to the goal of security. Indeed, these new needs are leading to a disempowerment of the role of the democratic constitution and specifically of its guarantees for the fundamental rights and liberties of individuals.